

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(76/768/CEE)

(GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	L 192	35	31.7.1979
► <u>M2</u>	Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982	L 63	26	6.3.1982
► <u>M3</u>	Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982	L 167	1	15.6.1982
► <u>M4</u>	Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983	L 109	25	26.4.1983
► <u>M5</u>	Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983	L 188	15	13.7.1983
► <u>M6</u>	Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983	L 275	20	8.10.1983
► <u>M7</u>	Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983	L 332	38	28.11.1983
► <u>M8</u>	Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984	L 228	31	25.8.1984
► <u>M9</u>	Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985	L 224	40	22.8.1985
► <u>M10</u>	Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986	L 138	40	24.5.1986
► <u>M11</u>	Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986	L 149	38	3.6.1986
► <u>M12</u>	Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987	L 56	20	26.2.1987
► <u>M13</u>	Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988	L 105	11	26.4.1988
► <u>M14</u>	Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988	L 382	46	31.12.1988
► <u>M15</u>	Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989	L 64	10	8.3.1989
► <u>M16</u>	Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989	L 398	25	30.12.1989
► <u>M17</u>	Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990	L 71	40	17.3.1990
► <u>M18</u>	Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991	L 91	59	12.4.1991
► <u>M19</u>	Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992	L 70	23	17.3.1992
► <u>M20</u>	Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992	L 325	18	11.11.1992
► <u>M21</u>	Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993	L 151	32	23.6.1993
► <u>M22</u>	Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993	L 203	24	13.8.1993
► <u>M23</u>	Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994	L 181	31	15.7.1994
► <u>M24</u>	Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995	L 167	19	18.7.1995
► <u>M25</u>	Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996	L 198	36	8.8.1996
► <u>M26</u>	Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997	L 16	85	18.1.1997
► <u>M27</u>	Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997	L 114	43	1.5.1997
► <u>M28</u>	Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997	L 196	77	24.7.1997
► <u>M29</u>	Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998	L 77	44	14.3.1998
► <u>M30</u>	Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998	L 253	20	15.9.1998
► <u>M31</u>	Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000	L 56	42	1.3.2000
► <u>M32</u>	Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000	L 65	22	14.3.2000
► <u>M33</u>	Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000	L 145	25	20.6.2000
► <u>M34</u>	Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002	L 102	19	18.4.2002

► <u>M35</u>	Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003	L 5	14	10.1.2003
► <u>M36</u>	Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003	L 46	24	20.2.2003
► <u>M37</u>	Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003	L 66	26	11.3.2003
► <u>M38</u>	Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003	L 224	27	6.9.2003
► <u>M39</u>	Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003	L 238	23	25.9.2003
► <u>M40</u>	Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004	L 287	4	8.9.2004
► <u>M41</u>	Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004	L 287	5	8.9.2004
► <u>M42</u>	Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004	L 294	28	17.9.2004
► <u>M43</u>	Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004	L 300	13	25.9.2004
► <u>M44</u>	Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005	L 27	46	29.1.2005
► <u>M45</u>	Direttiva 2005/42/CE della Commissione del 20 giugno 2005	L 158	17	21.6.2005
► <u>M46</u>	Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005	L 234	9	10.9.2005
► <u>M47</u>	Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005	L 303	32	22.11.2005
► <u>M48</u>	Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006	L 198	11	20.7.2006
► <u>M49</u>	Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006	L 271	56	30.9.2006
► <u>M50</u>	Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007	L 25	9	1.2.2007
► <u>M51</u>	Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007	L 82	27	23.3.2007
► <u>M52</u>	Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007	L 101	11	18.4.2007
► <u>M53</u>	Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007	L 226	19	30.8.2007
► <u>M54</u>	Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007	L 226	21	30.8.2007
► <u>M55</u>	Direttiva 2007/67/CE della Commissione del 22 novembre 2007	L 305	22	23.11.2007
► <u>M56</u>	Direttiva 2008/14/CE della Commissione del 15 febbraio 2008	L 42	43	16.2.2008
► <u>M57</u>	Direttiva 2008/42/CE della Commissione del 3 aprile 2008	L 93	13	4.4.2008
► <u>M58</u>	Direttiva 2008/88/CE della Commissione del 23 settembre 2008	L 256	12	24.9.2008

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A2</u>	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985

Rettificato da:

► <u>C1</u>	Rettifica, GU L 104 del 17.4.1984, pag. 26 (83/574/EEC)
► <u>C2</u>	Rettifica, GU L 255 del 25.9.1984, pag. 28 (84/415/EEC)
► <u>C3</u>	Rettifica, GU L 157 del 24.6.1988, pag. 36 (88/233/EEC)
► <u>C4</u>	Rettifica, GU L 250 del 9.9.1988, pag. 31 (88/233/EEC)
► <u>C5</u>	Rettifica, GU L 199 del 13.7.1989, pag. 23 (89/174/EEC)
► <u>C6</u>	Rettifica, GU L 273 del 25.10.1994, pag. 38 (94/32/EC)
► <u>C7</u>	Rettifica, GU L 341 del 17.12.2002, pag. 71 (2002/34/CE)
► <u>C8</u>	Rettifica, GU L 151 del 19.6.2003, pag. 44 (2002/34/CE)
► <u>C9</u>	Rettifica, GU L 58 del 26.2.2004, pag. 28 (2003/83/CE)
► <u>C10</u>	Rettifica, GU L 97 del 15.4.2005, pag. 63 (2004/93/CE)
► <u>C11</u>	Rettifica, GU L 258 del 4.10.2007, pag. 44 (2007/54/CE)
► <u>C12</u>	Rettifica, GU L 136 del 24.5.2008, pag. 52 (2008/42/CE)



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(76/768/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro;

considerando che le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione; che esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo; che tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche;

considerando che è necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici;

considerando che la presente direttiva riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione delle specialità farmaceutiche e medicinali; che a questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali; che tale distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego; che la presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie; che è inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione, mentre non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti, inalati, iniettati o innestati nel corpo umano;

considerando che allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all'allegato V;

considerando che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso; che è necessario, in particolare, tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione;

considerando che in particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi, in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche, sono misure di applicazione di carattere

⁽¹⁾ GU n. C 40 dell'8. 1974, pag. 71.

⁽²⁾ GU n. C 60 del 26.7.1973, pag. 16.

▼B

tecnico, e che per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione, a determinate condizioni precisate nella presente direttiva, il compito di adottarle;

considerando che il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia; che, per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici;

considerando che è necessario elaborare, in base a ricerche scientifiche e tecniche, proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti, le tinture per capelli, i conservanti ed i filtri ultravioletti, tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti;

considerando che qualche prodotto cosmetico messo in commercio, pur essendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati, potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***▼M21**

1. Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato.

▼B

2. Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all'allegato I.

▼M14

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili.

▼M21*Articolo 2*

I prodotti cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del fabbricante o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario.

La presenza di queste avvertenze non dispensa tuttavia dal rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente direttiva.

▼B*Articolo 3*

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

▼M3*Articolo 4*

1. Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

- a) sostanze di cui all'allegato II;
- b) sostanze elencate nella parte prima dell'allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate;

▼M14

- c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;
- d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere;

▼M3

- e) conservanti diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VI;
- f) conservanti elencati nella parte prima dell'allegato VI, oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate, a meno che non vengano usate altre concentrazioni per scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto;

▼M7

- g) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VII;
- h) filtri UV elencati nella parte prima dell'allegato VII, se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate .

▼M37

▼M3

2. Si tollera la presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme all'articolo 2.

▼M37*Articolo 4 bis*

1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri vietano:

- a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
- b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a

▼M37

livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

- c) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;
- d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾ o nell'allegato IX della presente direttiva.

La Commissione elabora, entro l'11 settembre 2004, il testo dell'allegato IX, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

2. La Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, stabilisce calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono messi a disposizione del pubblico entro l'11 settembre 2004 e sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

2.1. Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

2.2. La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 possono essere adeguati fatto salvo il rispetto del termine massimo di 6 anni di cui al paragrafo 2 o di 10 anni, come indicato al paragrafo 2.1 e previa consultazione degli stessi organismi di cui al paragrafo 2.

2.3. La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

2.4. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

▼M37

paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

- a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
- b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale che la Commissione deve presentare conformemente all'articolo 9.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) «prodotto cosmetico finito»: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo.
- b) «prototipo»: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Articolo 4 ter

L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'SCCNFP e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

▼M14*Articolo 5*

Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

- a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;
- b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;
- c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;
- d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.

Alle date sudette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:

- o definitivamente ammessi,
- o definitivamente vietati (allegato II),

▼ M14

- o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,
- o soppressi da tutti gli allegati, in funzione della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili oppure perché non vengono più utilizzati.

▼ M21*Articolo 5 bis*

1. Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle informazioni fornite dall'industria in questione.

Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.

L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le materie prime odoranti e aromatiche e le altre sostanze.

2. L'inventario contiene informazioni concernenti:

- l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS, IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
- la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto finito;
- se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente agli allegati.

3. La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

▼ M14*Articolo 6***▼ M21**

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:

▼ M14

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità, gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese di origine;
- b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il

▼ M14

numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

▼ M37

- c) la data di durata minima è indicata con la dicitura «da usare preferibilmente entro ...» seguita

— dalla data stessa, oppure

— dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.

La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo (mese, anno);

▼ M21

- d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta» degli allegati III, IV, VI e VII, le quali debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e sull'imballaggio;

▼ M14

- e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione.

▼ M21

- f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione del prodotto;

▼ M37

- g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti». In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sulla confezione.

Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

- le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,
- le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,
- le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine «profumo» o «aroma». Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

▼ **M37**

Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 % possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 %.

I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-».

Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.

La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.

▼ **M21**

Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

▼ **M14**

2. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono. ► **M37** ————— ◀

▼ **M37**

Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può attirare l'attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.

⁽¹⁾ GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.

▼ B*Articolo 7*

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

▼ M21

2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10.

3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.

Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7 bis

1. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato, tiene a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a fini di controllo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le seguenti informazioni:

- a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore;
- b) le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
- c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone prassi di fabbricazione previste dal diritto comunitario o, in mancanza di norme comunitarie, dal diritto dello Stato membro in questione; il responsabile della fabbricazione o della prima importazione nella Comunità deve possedere un livello di qualifica professionale o di esperienza appropriato, secondo la legislazione e la prassi dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione;

▼ M37

- d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare

▼ **M37**

il luogo scelto alla(alle) autorità di controllo interessata(e). In tal caso le informazioni sono facilmente accessibili;

▼ **M21**

- e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di un diploma quale definito all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE, nei settori farmaceutico, tossicologico, dermatologico, medico o in una disciplina analoga;
- f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;
- g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;

▼ **M37**

- h) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri.

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

▼ **M21**

2. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata conformemente ai principi di buone prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ⁽¹⁾.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere disponibili nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in questione o in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti.

4. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato, oppure il responsabile dell'immissione di un prodotto cosmetico importato sul mercato comunitario, notifica all'autorità competente dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità dei prodotti cosmetici prima della immissione sul mercato comunitario.

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 4 e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri vigilano affinché dette autorità cooperino tra di loro nei settori in cui ciò sia necessario per la corretta applicazione della presente direttiva.

▼ **M3***Articolo 8*

1. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10:

— i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici,

⁽¹⁾ GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 29.

▼M3

— i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri.

▼M21

2. Con la stessa procedura vengono adottate, se del caso, la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e, previa consultazione del ►**M37** comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◀, le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati.

▼M3*Articolo 8 bis*

1. In deroga all'articolo 4 e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione deve essere limitata ad un periodo di tre anni al massimo;
- b) lo Stato membro deve esercitare un controllo ufficiale sui prodotti cosmetici fabbricati mediante la sostanza o il preparato di cui ha autorizzato l'impiego;
- c) i prodotti cosmetici così fabbricati devono recare un indicazione particolare che sarà definita nell'autorizzazione.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il testo di qualsiasi decisione di autorizzazione presa in virtù del paragrafo 1, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui tale decisione è entrata in vigore.

3. Prima dello scadere del termine di tre anni previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro può depositare presso la Commissione una domanda di iscrizione, in un elenco di sostanze autorizzate, della sostanza che abbia ottenuto un'autorizzazione nazionale in virtù del paragrafo 1. Lo Stato membro in questione fornisce contemporaneamente i documenti che ritiene possano giustificare tale iscrizione e indica gli usi a cui è destinata la sostanza o la materia. Entro un termine di diciotto mesi a decorrere dal deposito della domanda si decide, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, previa consultazione del ►**M37** comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◀ su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, e in base alla procedura prevista all'articolo 10, se la sostanza in questione può essere iscritta in un elenco di sostanze autorizzate, ovvero se l'autorizzazione nazionale deve essere revocata. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non sarà stata presa una decisione sulla domanda di iscrizione.

▼M37*Articolo 9*

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

- a) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽¹⁾. La

⁽¹⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

▼M37

Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

- b) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
- c) sul modo in cui bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione, segnatamente nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 11*

Fatto salvo l'articolo 5, al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell'articolo 14, paragrafo 1, per l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite.

Articolo 12

1. Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

▼M14

2. La Commissione procede al più presto alla consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

▼B

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 10; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 13

Ogni atto individuale, adottato in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici, deve essere motivato circostanziatamente. Detto atto viene notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnazione

▼B

previsti della (SIC! dalla) legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI**

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
- Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc.
- Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per la cura dei capelli:
 - tinture per capelli e decoloranti
 - prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
 - prodotti per la messa in piega
 - prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
 - prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
 - prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per la cura dei denti e della bocca
- Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per cure intime esterne
- Prodotti solari
- Prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe

▼B*ALLEGATO II***▼M3****ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA
COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI****▼B**

1. Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo
2. β -acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali
3. Deanoli aceglumas (*)
4. Spironolactonum (*)
5. Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3,3', 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali
6. Methotrexatum (*)
7. Acidum aminocaproicum (*) e suoi sali
8. Cinchophenum (*), suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati
9. Acidum thyropropicum (*) e suoi sali
10. Acido trichloracetico
11. Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)
12. Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali
13. Adonis vernalis L. e suoi preparati
14. Epinephrinum (*)
15. Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali
16. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali
17. Isoprenalinum (*)
18. Allile, isotiocianato d'
19. Alloclamidum (*) e suoi sali
20. Nalorphinum (*), suoi sali e suoi eteri ossidi
21. Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica
22. Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)
23. Betoxycainum (*) e suoi sali
24. Zoxazolaminum (*)
25. Procainamidum (*), suoi sali e suoi derivati
26. Amminodifenile, di-(Benzidina)
27. Tuaminoheptanum (*), suoi isomeri e suoi sali
28. Octodrinum (*) e suoi sali
29. Ammino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali
30. Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali
31. Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali
32. Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
33. Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
34. Imperatorine (metil-3' buteno-2' xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼B

- 35. Ammi maius L. e suoi preparati
- 36. Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)
- 37. Androgena (sostanze ad attività)
- 38. Antracene (olio di)
- 39. Antibiotici ► **M17** ————— ◀
- 40. Antimonio e suoi composti
- 41. Apocynum cannabinum L. e suoi preparati
- 42. 5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali
- 43. Arsenico e suoi composti
- 44. Atropa belladonna L. e suoi preparati
- 45. Atropina, suoi sali e suoi derivati

▼M4

- 46. Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento ⁽⁵⁾ nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda)

▼B

- 47. Benzene
- 48. Benzimidazolone
- 49. Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati
- 50. 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)
- 51. Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali
- 52. Isocarboxazidum (*)
- 53. Bendroflumethiazidum (*) e suoi derivati
- 54. Glucinio e suoi composti
- 55. Bromo elementare
- 56. Bretylii tosilas (*)
- 57. Carbromalum (*)
- 58. Bromisovalum (*)
- 59. Brompheniraminum (*) e suoi sali
- 60. Benzilonii brominum (*)
- 61. Tetrylammonii bromidum (*)
- 62. Brucina
- 63. Tetracainum (*) e suoi sali
- 64. Mofebutazonum (*)
- 65. Tolbutamidum (*)
- 66. Carbutamidum (*)
- 67. Phenylbutazom (*)
- 68. Cadmio e suoi composti
- 69. Cantaris vesicatoria
- 70. Cantaridina
- 71. Phenprobamatum (*)

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼B

72. Carbazolo (derivati nitrati del)
73. Carbonio (solfo di)
74. Catalase
75. Cefelina e suoi sali
76. *Chenopodium ambrosioides* L. (essenza)
77. Cloralio idrato
78. Cloro elementare
79. Chlorpropramidum (*)
80. Diphenoxylatum (*)
81. Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)
82. Chlorzoxazonum (*)
83. Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)
84. Chlorprothixenum (*) e suoi sali
85. Clofenanidum (*)
86. Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)
87. Chlormethinum (*)e suoi sali
88. Cyclophosphamidum (*) e suoi sali
89. Mannomustinum (*) e suoi sali
90. Butanilicainum (*) e suoi sali
91. Chlormezanonum (*)
92. Triparanolum (*)
93. [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone)
94. Chlorphenoxaminum (*)
95. Phenaglycodolum (*)
96. Cloruro di etile
97. Sali di cromo, acido cromico e suoi sali
98. *Claviceps purpurea* Tul., suoi alcaloidi e preparati
99. *Conium maculatum* L. (frutti, polvere, preparati)
100. Glycyclamidum (*)
101. Cobalto (benzene solfonato di)
102. Colchicina, suoi sali e suoi derivati
103. Colchicoside e suoi derivati
104. *Colchicum autumnale* L. e suoi preparati
105. Convallatosina
106. *Anamirta Cocculus* L. (frutti)
107. *Croton tiglium* L. (olio)
108. N-(crotonoilammino-4 benzene solfonil) N'-butilurea
109. Curaro e curarine
110. Curarizzanti di sintesi
111. Cianidrico (acido) e suoi sali

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼B

112. Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali
113. Cyclomenolum (*) e suoi sali
114. Natrii hexacyclonas (*)
115. Hexapropymatum (*)
116. Dextropropoxyphenum (*)
117. 0,0'-diacetil N-allil normorfina
118. Pipazetatum (*) e suoi sali
119. (α , β -1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina
120. bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) (per es.: Pentamethonii bromidum (**))
121. Azamethonii bromidum (*)
122. Cyclobamatum (*)
123. Clofenotatum (*)
124. bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum (**))
125. Dicloroetano (Cloruri di etilene)
126. Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)
127. Lysergidum (*) e suoi sali
128. Dietilamminoetil (fenil-4' idrossi-3' benzoato)-2 e suoi sali
129. Cinchocainum (*) e suoi sali
130. Dietilammino-3 propil cinnamato
131. Dietilnitro-4 fenil tiofosfato
132. N, N'-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonii chloridum (**))
133. Methypylonum (*) e suoi sali
134. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale
135. (Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)
136. Dioxethedrinum (*) e suoi sali
137. Piprocurarii iodidum (*)
138. Propyphenazonum (*)
139. Tetrabenazinum (*) e suoi sali
140. Captodiamum (*)
141. Mefechlorazinum (*) e suoi sali
142. Dimetilammina
143. (Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali
144. Methapyrilenum (*) e suoi sali
145. Metamfepramonum (*) e suoi sali
146. Amitriptylinum (*) e suoi sali
147. Metforminum (*) e suoi sali
148. Isosorbidi dinitras (*)
149. Dinitrile malonico

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼B

- 150. Dinitrile succinico
- 151. Dinitrofenoli isomeri
- 152. Inproquonum (*)
- 153. Dimevamidum (*) e suoi sali
- 154. Diphenylpyralinum (*) e suoi sali
- 155. Sulfinpyrazonum (*)
- 156. N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (**))
- 157. Benactyzinum (*)
- 158. Benzatropinum (*) e suoi sali
- 159. Cyclizinum (*) e suoi sali
- 160. Difenil-5,5 tetraidroglissalinone-4
- 161. Probenecidun' (*)
- 162. Disulfiramum (*)
- 163. Emetina, suoi sali e suoi derivati
- 164. Efedrina e suoi sali
- 165. Oxanamidum (*) e suoi derivati
- 166. Eserina o fisostigmina e suoi sali
- 167. Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell' ► **M9** allegato VII (parte seconda) ◀
- 168. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali
- 169. Caramiphienum (*) e suoi sali
- 170. Estere dietilfosforico del para nitrofenolo
- 171. Metethoheptazinum (*) e suoi sali
- 172. Oxypheneridinum (*) e suoi sali
- 173. Ethoheptazinum (*) e suoi sali
- 174. Metheptazinum (*) e suoi sali
- 175. Methylphenidatum (*) e suoi sali
- 176. Doxylaminum (*) e suoi sali
- 177. Tolboxanum (*)

▼M39**▼C9**

- 178. 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo

▼B

- 179. Parethoxycainum (*) e suoi sali
- 180. Fenozolonum (*)
- 181. Glutethimidum (*) e suoi sali
- 182. Etilene (ossido di)
- 183. Bemegridum (*) e suoi sali
- 184. Valnoctamidum (*)
- 185. Haloperidolum (*)
- 186. Paramethazonum (*)
- 187. Fluanisonum (*)

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼B

188. Trifluperidolum (*)
189. Fluoresonum (*)
190. Fluorouracilum (*)
191. ►**M3** Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III (parte prima) ◄
192. Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum (*))
193. Galantaminum (*)
194. Gestagena (sostanze ad attività), ►**M17** ————— ◄
195. Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (o HCH)
196. Esacloro-1,2,3,4,10,10 eposs-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)
197. Esacloroetano
198. Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)
199. Idrastina, idrastinina e loro sali
200. Idrazidi e loro sali
201. Idrazina, suoi derivati e loro sali
202. Octamoxinum (*) e suoi sali
203. Warfarinum (*) e suoi sali
204. Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido
205. Methocarbamolium (*)
206. Propatylnitratum (*)
207. Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano
208. Fenadiazolum (*)
209. Nitroxolinum (*) e suoi sali
210. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati
211. Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)
212. Pemolinum (*) e suoi sali
213. Iodio elementare
214. bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethonii bromidum (*))
215. Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)
216. N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)
217. Santonina
218. Lobelia inflata L. e preparati
219. Lobelinum (*) e suoi sali
220. Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali

▼M11

221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi ►**M18** nell'allegato VI, parte prima ◄.

▼B

222. Mescalina e suoi sali
223. Poliacetaldeide (Metaldeide)
224. (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼B

- 225. Coumetarolum (*)
- 226. Dextromethorphanum (*) e suoi sali
- 227. Metilammino-2 eptano e suoi sali
- 228. Isometheptenum (*) e suoi sali
- 229. Mecamylaminum (*)
- 230. Guaifenesinum (*)
- 231. Dicoumarolum (*)
- 232. Phenmetrazinum (*), suoi derivati e suoi sali
- 233. Thiamazolum (*)
- 234. (Metil -2 metossi-2' fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)
- 235. Carisoprodolum (*)
- 236. Meprobamatum (*)
- 237. Tefazolinum (*) e suoi sali
- 238. Arecolina
- 239. Poldini Metilsulfas (*)
- 240. Hydroxyzinum (*)
- 241. Naftolo β -
- 242. Naftilazolinum (*) e suoi sali
- 243. α Naftil-3-idrossi-4-cumarina
- 244. Naphazolinum (*) e suoi sali
- 245. Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum (*))
- 246. Nicotina e suoi sali
- 247. Nitriti di amile
- 248. Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio
- 249. Nitrobenzene
- 250. Nitrocresoli e loro sali alcalini
- 251. Nitrofurantoinum (*)
- 252. Furazolidonum (*)
- 253. Nitroglicerina
- 254. Acenocoumarolum (*)
- 255. Nitroferriicianuri alcalini (Nitroprussati)
- 256. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati
- 257. Noradrenalina e suoi sali
- 258. Noscapinum (*) e suoi sali
- 259. Guanethidinum (*) e suoi sali
- 260. Estrogena (sostanze ad attività) ► **M15** ————— ◀
- 261. Oleandrina
- 262. Chlortalidonum (*)
- 263. Pelletierina e suoi sali
- 264. Pentacloroetano
- 265. Pentaerithrityli tetranitras (*)

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼ B

- 266. Petrichloralum (*)
- 267. Octamylaminum (*) e suoi sali

▼ M3

- 268. Acido picrico

▼ B

- 269. Phenacemidum (*)
- 270. Difencloxazinum (*)
- 271. Fenil-2 indanedione-1,3 (Fenindione)
- 272. Ethylphenacemidum (*)
- 273. Phenprocoumonum (*)
- 274. Fenyramidolum (*)
- 275. Triamterenum (*) e suoi sali
- 276. Pirofostato di tetraetile
- 277. Tricresilfosfato
- 278. Psilocybinum (*)
- 279. Fosforo e fosfuri metallici
- 280. Thalidomidum (*) e suoi sali
- 281. Physostigma Venenosum Balf.
- 282. Picrotossina
- 283. Pilocarpina e suoi sali
- 284. α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano) e suoi sali
- 285. Pipradrolum (*) e suoi sali
- 286. Azacylonolum (*) e suoi sali
- 287. Bietamiverinum (*)
- 288. Butopiprinum (*) e suoi sali

▼ M43

- 289. Piombo e suoi composti

▼ B

- 290. Conina
- 291. Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)
- 292. Metyraonum (*)

▼ M34

- 293. Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom ⁽¹⁾ che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

▼ B

- 294. Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)
- 295. Scopolamina, suoi sali e suoi derivati
- 296. Sali di oro

▼ M9

- 297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, pane prima, numero 49

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

⁽¹⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

▼B

- 298. *Solanum nigrum* L. e suoi preparati
- 299. Sparteina e suoi sali
- 300. Glucocorticoidi
- 301. *Datura stramonium* L. e suoi preparati
- 302. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati
- 303. Strofanto (specie) e loro preparati
- 304. Stricnina e suoi sali
- 305. *Strychnos* (specie) e loro preparati
- 306. Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961
- 307. Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali
- 308. Sultiamum (*)
- 309. Neodimio e suoi sali
- 310. Thiotepum (*)
- 311. *Pilocarpus jaborandi* Holmes e suoi preparati
- 312. Tellurio e suoi composti
- 313. Xylometazolinum (*) e suoi sali
- 314. Tetracloroetilene
- 315. Tetracloruro di carbonio
- 316. Tetrafosfato di esaetile
- 317. Tallio e suoi composti
- 318. Glicosidi estratti dal *tevetis neriifolia* Juss
- 319. Ethionamidum (*)
- 320. Phenothiazinum (*) e suoi composti

▼M3

- 321. Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III (parte prima)

▼B

- 322. Mephenesinum (*) e suoi esteri
- 323. Vaccini, tossine o sieri riportati nell'allegato della seconda direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13)
- 324. Tranlycyprominum (*) e suoi sali
- 325. Tricloronitrometano
- 326. Tribromo-etanolo (alcol e tribronio-etilico)
- 327. Trichlormethinum (*) e suoi sali
- 328. Tretaminum (*)
- 329. Gallamini triethiodidum (*)
- 330. *Urginea Scilla* Stern e suoi preparati
- 331. Veratrina e suoi sali
- 332. *Schoenocaulon officinale* Lind, suoi semi e suoi preparati

▼M8

- 333. *Veratrum* Spp. e preparati

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼ B

- 334. Cloruro di vinile monomero
- 335. Ergocalciferolum (*) + Cholecalciferolo (vitamina D₂ + D₃)
- 336. Xantati esteri detrocarboney e alchilxantati alcalini
- 337. Yohimbina e suoi sali
- 338. Dimethili sulfoxidum (*)
- 339. Diphenhydraminum (*) e suoi sali
- 340. p-butyl terz.-fenol
- 341. p-butyl terz.-pinocatecol
- 342. Dihydrotachysterolum (*)
- 343. Diossano (1,4 dietilene diossido)
- 344. Morfolina e suoi sali
- 345. Piretro album L. e suoi preparati
- 346. Maleato di pirianisamina
- 347. Tripelennaminum (*)
- 348. Tetraclorosalicilanilidi
- 349. Diclorosalicilanilidi

▼ M3

- 350. Tetrabromosalicilanilidi ► **M13** ————— ◀
- 351. Dibromosalicilanilidi ► **M13** ————— ◀

▼ B

- 352. Bithionolum (*)
- 353. Monosulfuri tiouramici
- 354. Disulfuri tiouramici
- 355. Dimetileformamide
- 356. Acetone benzilidene
- 357. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

▼ M24

- 358. Furocumarine (per esempio trioxysalan (*), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate
 Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg

▼ B

- 359. Oli di semi di Laurus nobilis L.

▼ M3

- 360. Safròlo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a
 100 ppm nel prodotto finito
 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safròlo non sia presente nei dentifrici per bambini

▼ B

- 361. Iodotimolo

▼ M32

- 362. 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o
 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼ **M5**

- 363. *o*-Fenilendiammina e suoi sali
- 364. 4-Metil-*m*-fenilendiammina e suoi sali

▼ **M32**

- 365. Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati

▼ **M10**

- 366. Cloroformio

▼ **M32**

- 367. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina

▼ **M10**

- 368. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)
- 369. N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico)

▼ **M12**

- 370. N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano)
- 371. 2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene)

▼ **M32**

- 372. 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali
- 373. 3,4',5-Tribromosalicilanilide
- 374. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati

▼ **M13**

- 375. Tretinoin (*) (acido retinoico e suoi sali)
- 376. 1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole-CI 76050) ► **M17** e suoi sali ◀
- 377. 1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) ► **M17** e suoi sali ◀
- 378. Colorante CI 12140
- 379. Colorante CI 26105
- 380. Colorante CI 42555
 - Colorante CI 42555-1
 - Colorante CI 42555-2

▼ **M15**

- 381. Amil-4-dimetillaminobenzoato (miscela di isomeri) (padimato A (DCI))

▼ **M39**▼ **M15**

- 383. 2-Ammino-4-nitrofenolo
- 384. 2-Ammino-5-nitrofenolo

▼ **M17**

- 385. 11- α -idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri

▼ **M32**

- 385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri
- 386. Colorante C.I. 42 640

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼ M17

- 387. Il colorante CI 13 065
- 388. Il colorante CI 42 535
- 389. Il colorante CI 61 554

▼ M32

- 390. Antiandrogeni a struttura steroidea
- 391. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, prima parte e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, prima parte, con il riferimento «3»
- 393. Acetonitrile
- 394. Tetraidrozolina e suoi sali

▼ M18

- 395. idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III, prima parte;
- 396. 2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(pirtione disolfuro + solfato di magnesio);
- 397. il colorante CI 12075, suoi lacche, pigmenti e sali;
- 398. il colorante CI 45170 e CI 45170:1;
- 399. lidocaina

▼ M20

- 400. 1,2-epossibutano
- 401. Colorante CI 15585
- 402. Lattato di stronzio
- 403. Nitrato di stronzio
- 404. Policarbonato di stronzio
- 405. Pramocaina
- 406. 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali
- 407. 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali
- 408. Catecolo
- 409. Pirogallolo
- 410. Nitroammine

▼ M39

- 411. Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali

▼ M22

- 412. 4-ammino-2-nitrofenolo

▼ M23

- 413. 2-metil-m-fenilendiammina

▼ M24

- 414. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta)

▼ M28**▼ M24**

- 416. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana
- 417. 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina (*))

▼ M25

- 418. Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)

(*) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

▼ M49

419. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e gli ingredienti da essi derivati.

▼ M28

420. Catrami di carbone grezzi e raffinati

▼ M30

421. 1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)
422. 5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)

▼ M34

423. Olio essenziale di radice di enula (*Inula helenium*) (numero CAS 97676-35-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
424. Cianuro di benzile (numero CAS 140-29-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
425. Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) (numero CAS 4756-19-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
426. Maleato di dietile (numero CAS 141-05-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
427. Diidrocumarina (numero CAS 119-84-6), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
428. 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide (numero CAS 6248-20-0), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
429. 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) (numero CAS 40607-48-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
430. 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina (numero CAS 17874-34-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
431. Citraconato di dimetile (numero CAS 617-54-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
432. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (numero CAS 26651-96-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
433. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 141-10-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
434. Difenilammina (numero CAS 122-39-4), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
435. Etilacrilato (numero CAS 140-88-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
436. Assoluta di foglia di fico (*Ficus carica*) (numero CAS 68916-52-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
437. trans-2-eptenale (numero CAS 18829-55-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
438. trans-2-esenale-dietilacetale (numero CAS 67746-30-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
439. trans-2-esenale-dimetilacetale (numero CAS 18318-83-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
440. Alcol idroabietilico (numero CAS 13393-93-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
441. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo (numero CAS 34131-99-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
442. 7-Metossicumarina (numero CAS 531-59-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
443. 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (numero CAS 943-88-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
444. 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (numero CAS 104-27-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

▼ M34

- 445. Metil-trans-2-butenato (numero CAS 623-43-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
- 446. 7-Metilcumarina (numero CAS 2445-83-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
- 447. 5-Metil-2,3-esandione (numero CAS 13706-86-0), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
- 448. 2-Pentilidencicloesano (numero CAS 25677-40-1), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
- 449. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 1117-41-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
- 450. Essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
- **C7** 451. Metileugenolo (numero CAS 93-15-2) ◀, eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:
 - a) 0,01 % nei profumi,
 - b) 0,004 % in eau de toilette,
 - c) 0,002 % nelle creme profumanti,
 - d) 0,001 % in prodotti da eliminare con il risciacquo,
 - e) 0,0002 % in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale

▼ M43

- 452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossia-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)
- 453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)
- 454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)
- 455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)
- 456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)
- 457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)
- 458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)
- 459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)
- 460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)
- 461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)
- 462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)
- 463. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)
- 464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto $\geq 0,1$ % p/p di butadiene
- 465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto $\geq 0,1$ % p/p di butadiene
- 466. Gas (petrolio), C₃₋₄ (CAS n. 68131-75-9), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene
- 467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene
- 468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene
- 469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene
- 470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating» (CAS n. 68308-01-0), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene
- 471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto $> 0,1$ % p/p di butadiene

▼M43

472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
475. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
482. Alcani, C₁₋₂ (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
483. Alcani, C₂₋₃ (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
484. Alcani, C₃₋₄ (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
485. Alcani, C₄₋₅ (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
488. Idrocarburi, C₃₋₄ (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
489. Idrocarburi, C₄₋₅ (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
490. Idrocarburi, C₂₋₄, arricchiti in C₃ (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
493. Gas (petrolio), C₃₋₄, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
494. Distillati (petrolio), C₃₋₆, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
496. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

▼M43

497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
500. Gas (petrolio), C₂₋₃ (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C₄ privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C₃₋₅ (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C₃ privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C₁₋₅ (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C₂₋₄ (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C₁₋₄ (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
509. Gas (petrolio), C₆₋₈ riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
510. Gas (petrolio), C₆₋₈, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
511. Gas (petrolio), C₆₋₈, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
512. Gas (petrolio), C₃₋₅, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C₂ (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
514. Gas (petrolio), ricchi di C₄ (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
515. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

▼M43

523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
525. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C₄, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
527. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
533. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
536. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
538. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
539. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
540. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
541. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
542. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C₄ (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
543. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C₁₋₂ (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
544. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
545. Idrocarburi, ricchi di C_{3,4}, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
546. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

▼M43

547. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
548. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
549. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
550. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
551. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
552. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C₄ (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
553. Idrocarburi, C₁₋₄ (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
554. Idrocarburi, C₁₋₄, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
555. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
556. Idrocarburi, C₁₋₃ (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
557. Idrocarburi, C₁₋₄, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
558. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
559. Gas (petrolio), C₁₋₅, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
560. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
561. Idrocarburi, C₂₋₄ (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
562. Idrocarburi, C₃ (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
563. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
564. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
565. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
566. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
567. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
568. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
569. Gas (petrolio), C₂₋₄, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
570. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
571. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
572. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

▼M43

573. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
574. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
575. Gas (petrolio), dal deesalizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
576. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
577. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
578. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
579. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
580. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
583. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
584. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
585. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
586. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
587. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
588. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
589. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
590. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
591. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
592. Gas di coda (petrolio), da idrodesolfatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
593. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
594. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
595. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
596. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

▼M43

597. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
598. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
599. Idrocarburi, C₄ (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
600. Alcani, C₁₋₄, ricchi di C₃ (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
601. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
602. Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
603. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
604. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
605. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
606. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
607. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C₃ (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
608. Idrocarburi, C₄, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
609. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C₄ (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
610. Idrocarburi, C₄, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
611. Raffinati (petrolio), frazione C₄ crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C₃₋₅ e C₃₋₅ insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
612. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)
613. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
614. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

▼M47**▼M43**

617. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
618. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
619. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
621. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
622. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
623. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
624. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

▼ **M43**

625. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
626. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
627. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
628. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
629. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
630. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
632. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterociclica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
633. Idrocarburi aromatici, C₂₀₋₂₈, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
634. Idrocarburi aromatici, C₂₀₋₂₈, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
635. Idrocarburi aromatici, C₂₀₋₂₈, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
636. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
637. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)
638. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)
639. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)
640. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)
641. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)
642. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)
643. Crisene (CAS n. 218-01-9)
644. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)
645. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)
646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)
647. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)
648. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)
649. α,α,α-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)
650. α-clorotoluene (CAS n. 100-44-7)
651. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)
652. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)
653. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)
654. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)
655. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)
656. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)
657. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)

▼ **M43**

- 658. *R*-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)
- 659. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)
- 660. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)
- 661. *R*-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)
- 662. 2,2'-bissirano (CAS n. 1464-53-5)
- 663. ► **M50** Il numero d'ordine 663 è sostituito dal seguente: (2*RS*,3*RS*)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epoxiconazole (numero CAS 133855-98-8) ◀
- 664. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)
- 665. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)
- 666. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)
- 667. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)
- 668. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)
- 669. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)
- 670. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)
- 671. Uretano (CAS n. 51-79-6)
- 672. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)
- 673. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)
- 674. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)
- 675. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)
- 676. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)
- 677. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)
- 678. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)
- 679. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)
- 680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)
- 681. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)
- 682. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)
- 683. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)
- 684. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
- 685. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)
- 686. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)

▼ **M47**

- 687. dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)

▼ **M43**

- 688. Binapacril (CAS n. 485-31-4)
- 689. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)
- 690. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)
- 691. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)
- 692. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)
- 693. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)
- 694. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)
- 695. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)
- 696. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri
- 697. Nitrofone (CAS n. 1836-75-5)

▼ **M43**

698. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)
699. Diazometano (CAS n. 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8)
701. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)
702. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)
703. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)
704. 2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)
705. 4,4'-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)
706. 4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)
707. 4,4'-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)
708. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)
709. 3,3'-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)
710. Sali di o-dianisidina
711. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina
712. 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)
713. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)
714. Solfato di [[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)
715. 3,3'-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)
716. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)
717. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)
718. Diidrogenobis(solfato) di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)
719. Solfato di 3,3'-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)
720. Azocoloranti della benzidina
721. 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)
722. 4,4'-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)
723. Bis(idrogenosolfato) di [3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)
724. Solfato di 4,4'-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)
725. Sostanze coloranti a base di o-toluidina
726. Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali
727. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)
728. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)
729. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)
730. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)
731. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)
732. Furano (CAS n. 110-00-9)
733. Aziridina (CAS n. 151-56-4)
734. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)
735. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)
736. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)
737. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)
738. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)
739. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)
740. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)

▼M43

741. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione (CAS n. 2451-62-9)
742. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)
743. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)
744. Formammide (CAS n. 75-12-7)
745. N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)
746. N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)
747. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)
748. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)
749. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)
750. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)
751. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)
752. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)
753. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)
754. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4*H*-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1*H*-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)
755. (+/-) tetraidrofurfuril (*R*)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)
756. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)
757. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio] (CAS n. 108225-03-2)
758. [4'-(8-acetilammio-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammio-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-*O*,*O'*, *O''*, *O'''*]rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)
759. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2*S* e 2*R*)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione (CAS n. 59653-74-6)
761. Erionite (CAS n. 12510-42-8)
762. Amianto (CAS n. 12001-28-4)
763. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)
764. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
765. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
766. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
767. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
768. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
769. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
770. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
771. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

▼M43

772. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
773. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
774. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
775. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
777. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
778. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
779. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
780. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
781. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
782. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
783. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
784. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
785. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
786. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
787. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
788. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
789. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
790. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
791. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
792. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
793. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
794. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
795. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
796. Oli lubrificanti (petrolio), C₂₀₋₅₀, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
797. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₅₋₃₀, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

▼M43

798. Oli lubrificanti (petrolio), C₂₀₋₅₀, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
799. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
800. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
801. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
803. Idrocarburi, C₂₀₋₅₀, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
804. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
805. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
806. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
807. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
808. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
809. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
810. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
811. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
812. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
813. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
814. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
815. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
816. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
818. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
819. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
820. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
821. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₇₋₃₅, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
822. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
823. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

▼M43

824. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
825. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
826. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
827. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
828. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
829. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
830. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
831. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
832. Idrocarburi, C₂₀₋₅₀, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
833. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
834. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
835. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₈₋₄₀, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
836. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₈₋₄₀, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
837. Idrocarburi, C₁₃₋₃₀, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
838. Idrocarburi, C₁₆₋₃₂, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
839. Idrocarburi, C₃₇₋₆₈, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
840. Idrocarburi, C₃₇₋₆₅, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
841. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
842. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
843. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₈₋₂₇, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
844. Idrocarburi, C₁₇₋₃₀, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
845. Idrocarburi, C₁₇₋₄₀, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
846. Idrocarburi, C₁₃₋₂₇, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
847. Idrocarburi, C₁₄₋₂₉, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

▼M43

848. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
850. Idrocarburi, C₂₇₋₄₂, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
851. Idrocarburi, C₁₇₋₃₀, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
852. Idrocarburi, C₂₇₋₄₅, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
853. Idrocarburi, C₂₇₋₄₅, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
854. Idrocarburi, C₂₀₋₅₈, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
855. Idrocarburi, C₂₇₋₄₂, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
857. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
858. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
859. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
860. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
861. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
862. Oli lubrificanti (petrolio), C_{>25}, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
863. Oli lubrificanti (petrolio), C₁₇₋₃₂, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
864. Oli lubrificanti (petrolio), C₂₀₋₃₅, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
865. Oli lubrificanti (petrolio), C₂₄₋₅₀, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
866. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
867. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
868. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
869. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
870. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

▼ **M43**

871. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
872. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
873. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
874. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
875. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
876. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
877. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
878. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
879. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
881. Alcani, C₁₂₋₂₆-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
882. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
883. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
884. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
885. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforato pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
886. Idrocarburi, C₁₆₋₂₀, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
887. Idrocarburi, C₁₂₋₂₀, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
888. Idrocarburi, C₁₁₋₁₇, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffina-

▼M43

zione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

889. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
890. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
891. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
892. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
893. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
894. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
895. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
896. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
897. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
898. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
899. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
900. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
901. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
903. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l'intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
904. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
905. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

▼M43

906. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
907. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
908. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
909. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
910. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
911. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)
912. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)
913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)
914. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)
915. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)
916. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)
917. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)
918. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)
919. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)
920. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)
921. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)
922. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)
923. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)
924. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)
925. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)
926. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)
927. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)
928. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)
929. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)
930. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)
931. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)
932. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)
933. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)
934. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)
935. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)

▼M43

936. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)
937. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)
938. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)
939. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)
940. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)
941. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)
942. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)
943. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)
944. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)
945. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)
946. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)
947. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)
948. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)
949. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)
950. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)
951. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)
952. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)
953. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)
954. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)
955. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)
956. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)
957. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)
958. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)
959. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)
960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)
961. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)
962. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)
963. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)
964. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)
965. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)
966. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)
967. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)
968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)
969. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)
970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)
971. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)

▼M43

972. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)
973. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)
974. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)
975. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)
976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)
977. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)
978. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)
979. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)
980. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)
981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)
982. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)
983. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)
984. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)
985. Idrocarburi, C₂₆₋₅₅, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)
986. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)
987. 4-ammino-3-[[4'-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7)
988. 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)
989. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)
990. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)
991. [5-[[4'-[(2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil)azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)
992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)
993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)
994. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)
995. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)
996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)
997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)
998. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)
999. Esano (CAS n. 110-54-3)
1000. 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetilere (CAS n. 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*)diisochinolin-1,3,8,10 (2*H*,9*H*)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)
1004. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)

▼M43

1005. 4'-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)
1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)
1007. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)
1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)
1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)
1010. N,N,N',N'-tetraglicidil-4,4'-diammino-3,3'-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)
1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)
1012. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)
1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)
1014. N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)
1015. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)
1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)
1018. Propazina (CAS n. 139-40-2)
1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)
1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)
1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)
1022. Clordecone (CAS n. 143-50-0)
1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)
1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)
1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)
1026. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)
1027. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)
1028. Alacoloro (CAS n. 15972-60-8)
1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)
1030. Iossinilo (CAS n. 1689-83-4)
1031. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)
1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)
1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)
1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2)
1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)
1037. N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)
1038. 4,4'-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)
1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)
1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)
1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)
1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)
1043. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)

▼ **M43**

1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4))
1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)
1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)
1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)
1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.0^{2,6}.0^{3,9}.0^{5,8}]decano (CAS n. 2385-85-5)
1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5)
1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)
1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)
1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)
1053. (*R*)- α -feniletilammonio(-)-(1*R*,2*S*)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)
1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)
1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)
1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)
1058. Diuron (CAS n. 330-54-1)
1059. Linuron (CAS n. 330-55-2)
1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)
1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)
1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)
1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidro-furano (CAS n. 41107-56-6)
1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)
1066. Esaidro ciclopenta(c)pirrol-1-(1*H*)-ammonio-*N*-etossicarbonil-*N*-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)
1067. 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)
1068. DNOC (CAS n. 534-52-1)
1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)
1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)
1071. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)
1072. Fention (CAS n. 55-38-9)
1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)
1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)
1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)
1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5)
1077. *N*-cicloesil-*N*-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)
1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)
1079. 4,4'-isobutiletildendifenolo (CAS n. 6807-17-6)
1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)
1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)
1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2)
1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)
1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)
1085. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)

▼M43

1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
1087. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)
1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)
1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)
1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)
1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)
1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)
1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0)
1094. Bromometano (CAS n. 74-83-9)
1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3)
1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4)
1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)
1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)
1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)
1100. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)
1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)
1104. Acido (*S*)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)
1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)
1106. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)
1107. ►C10 CI Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9) ◀
1108. Clozolate (CAS n. 84332-86-5)
1109. Alcani, C₁₀₋₁₃, cloro (CAS n. 85535-84-8)
1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)
1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)
1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)
1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)
1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)
1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)
1116. Bifenil-2-ilammia (CAS n. 90-41-5)
1117. *Trans*-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)
1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)
1119. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)
1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)
1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)
1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)
1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)

▼ **M43**

1125. Idrocarburi, C₁₆₋₂₀, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)
1126. α,α-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)
1127. ► **C10** Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell'elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na₂O + K₂O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso] ◀
1128. ► **C10** Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico (EC n. 406-230-1) ◀
1129. Sali di 4,4'-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]
1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
1131. ► **C10** Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio (EC n. 400-810-8) ◀
1132. ► **C10** Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo (EC n. 417-470-1) ◀

▼ **M45**

1133. Olio di radice di costo (*Saussurea lappa Clarke*) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza.
1134. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza.
1135. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza
1136. ► **M57** Essudazione di *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzch (balsamo del Perù, grezzo); (numero CAS 8007-00-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose. ◀

▼ **M47**

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1137	nitrito di isobutile	542-56-3
1138	isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)	78-79-5
1139	1-bromopropano n-bromuro di propile	106-94-5
1140	cloroprene (stabilizzato) (2-clorobuta-1,3-diene)	126-99-8
1141	1,2-tricloropropano	96-18-4
1142	etilenglicol dimetiletere (EGDME)	110-71-4
1143	dinocap (ISO)	39300-45-3
1144	diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) ⁽¹⁾ e (2-metil-m-fenilendiamina) ⁽²⁾ metil-m-fenilendiamina	25376-45-8
1145	p-clorobenzotricloruro	5216-25-1
1146	difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0
1147	1,2-bis(2-metossietossi)etano trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)	112-49-2

▼M47

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1148	tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide	61571-06-0
1149	4,4'-bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)	90-94-8
1150	4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo	70987-78-9
1151	acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]; n-pentilisopentilftalato [2]; di-n-pentilftalato [3]; diisopentilftalato [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1152	benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7
1153	acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C ₇₋₁₁ ramificati e lineari	68515-42-4
1154	miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio	n. CE 402-660-9
1155	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammio)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato	n. CE 401-500-5
1156	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one	n. CE 420-580-2
1157	azafenidina	68049-83-2
1158	2,4,5-trimetilanilina [1] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1159	4,4'-tiodianilina e suoi sali	139-65-1
1160	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4
1161	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilendianilina	101-61-1
1162	6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)	120-71-8
1163	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2
1164	miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione	n. CE 421-550-1
1165	2-nitrotoluene	88-72-2
1166	ributilfosfato	126-73-8
1167	naftalene	91-20-3
1168	nonilfenolo [1] 4-nonilfenolo, ramificato [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]

▼ **M47**

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1169	1,1,2-tricloroetano	79-00-5
1170	pentacloroetano	76-01-7
1171	cloruro di vinilidene 1,1-dicloroetilene	75-35-4
1172	cloruro di allile 3-cloropropene	107-05-1
1173	1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)	106-46-7
1174	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4
1175	fenolo	108-95-2
1176	bisfenolo A (4,4'-isopropilidendifenolo)	80-05-7
1177	triossimetilene (1,3,5-triossano)	110-88-3
1178	propargite (ISO)	2312-35-8
1179	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5
1180	molinato (ISO)	2212-67-1
1181	fenpropimorf	67564-91-4

▼ **M50**▼ **M47**

1183	isocianato di metile	624-83-9
1184	N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3
1185	O,O'-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]	n. CE 421-870-1
1186	miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato)	140698-96-0
1187	miscela di: prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)	n. CE 417-980-4
1188	verde malachite cloridrato [1] verde malachite ossalato [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1189	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo	107534-96-3
1190	5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one	138164-12-2
1191	trans-4-fenil-L-prolina	96314-26-0

▼ **M47**

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1192	bromossinil eptanoato (ISO)	56634-95-8
1193	miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico	163879-69-4
1194	2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato	n. CE 424-260-3
1195	5-nitro- <i>o</i> -toluidina 5-nitro- <i>o</i> -toluidina cloridrato [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1196	cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8
1197	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0
1198	pimetrozina (ISO)	123312-89-0
1199	oxadiargil (ISO)	39807-15-3
1200	clortoluron 3-(3-cloro- <i>p</i> -tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9
1201	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide	n. CE 416-860-9
1202	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4
1203	<i>p</i> -fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4
1204	<i>m</i> -fenilenediammina e suoi sali	108-45-2
1205	residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	92061-93-3
1206	olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	90640-84-9
1207	olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	61789-28-4
1208	creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	8001-58-9
1209	olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-79-8
1210	residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto; residuo d'estrazione dell'olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	122384-77-4
1211	olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene	70321-80-1

▼ **M48**

1212	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8
1213	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4
1214	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4
1215	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3

▼ **M48**

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1216	2-metossimetil- <i>p</i> -amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	29785-47-5
1217	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0
1218	Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4
1219	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2
1220	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1
1221	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9
1222	Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5
1223	N,N-dietil- <i>m</i> -amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9
1224	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	
1225	N-ciclopentil- <i>m</i> -amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3
1226	N-(2-metossietil)- <i>p</i> -fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9
1227	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6
1228	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2
1229	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6
1230	2-amminometil- <i>p</i> -amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6
1233	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2

▼ **M50**

1234	PEG-3,2',2'-di- <i>p</i> -Phenylenediamine	144644-13-3
1235	6-Nitro- <i>o</i> -Toluidine	570-24-1
1236	HC Yellow n. 11	73388-54-2
1237	HC Orange n. 3	81612-54-6
1238	HC Green n. 1	52136-25-1
1239	HC Red n. 8 e i suoi sali	97404-14-3, 13556-29-1

▼ **M50**

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1240	Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali	158006-54-3, 41959-35-7
1241	Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1	116-85-8
1242	4-ammino-3-fluorofenolo	399-95-1
1243	N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-idrossietil)propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide	149591-38-8

▼ **M54**

1244	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1245	2,6-Diidrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1246	5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1247	3,4-Metilendioossifenolo (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1248	3,4-Metilendioossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1249	Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1250	3-Nitro-4-amminofenossietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1251	2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1252	C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1253	1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1254	1,2,4- Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1255	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1256	N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1257	Acido 4-amminobenzenzolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1258	Acido 3,3'-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzenzolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1259	3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1260	2,2'-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	

▼ M54

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1261	Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1262	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1263	2,2'-[(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenil-butanammide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1264	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo)benzensolfonico] e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1265	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-piridina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1266	Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1267	Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1268	(μ-[[7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoi)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))(6-))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1269	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil]azo]-4-idrossi-7-[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1270	Acido 2-naftalensolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1271	Etanammio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1272	3H-Indolio, 2-[[4-(metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1273	3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1274	Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli	
1275	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1276	Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1277	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1278	1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	

▼ M54

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1279	Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1280	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1281	4-[(4-nitrofenil)azo]anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1282	4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1283	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1284	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1285	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1286	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1287	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1288	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1289	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1290	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1291	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil)trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1292	5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1293	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1294	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1295	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1296	4,4'-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiammina] (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	

▼M54

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1297	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1298	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1299	Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1300	9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1301	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1302	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1303	1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1304	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1305	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1306	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1307	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1308	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1309	4,4'-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1310	4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1311	N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1312	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1313	Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1314	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1315	6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	

▼ **M54**

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1316	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1317	2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1318	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1319	2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1320	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1321	6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1322	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1323	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1324	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1325	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1326	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propan-diolo (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1327	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propan-diolo (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	
1328	Etanaminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli	

▼ **M58**

1329	4-[(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ilidene)metil]-o-toluidina (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) e il suo sale cloridrato (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1330	Acido 4-(2,4-diidrossifenilazo)benzenesolfonico (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) e il suo sale di sodio (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1331	Acido 3-idrossi-4-(fenilazo)-2-naftoico (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) e il suo sale di calcio (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1332	Acido 2-(6-idrossi-3-osso-(3H)-xanten-9-il)benzoico; Fluoresceina (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) e il suo sale disodico (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	

▼M58

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1333	4',5'-dibromo-3',6'-diidrossispiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-one; 4',5'-dibromofluoresceina; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) e il suo sale disodico (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1334	Acido 2-(3,6-diidrossi-2,4,5,7-tetrabromoxanten-9-il)-benzoico; Fluoresceina, 2',4',5',7'-tetrabromo-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), il suo sale disodico (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) e il suo sale di alluminio (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1335	Xantilio, 9-(2-carbossifenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-solfenil)amino)-, sale interno (CAS 10213-95-3); e il suo sale di sodio (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1336	3',6'-diidrossi-4',5'-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xantene)-3-one; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) e il suo sale di sodio (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1337	2',4',5',7'-tetraiodofluoresceina (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), il suo sale disodico (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) e il suo sale di alluminio (Pigment Red 172 Aluminium lake)(CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1338	1-idrossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminofenolo) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) e il suo sale dicloridato (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1339	1,4-diidrossibenzene (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1340	[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1341	Disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonato)fenil]azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1342	Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmino)-6-ossinaftalen-2-solfonato(2-)-N5, O6]ferrato(3-) di trisodio (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1343	4-(fenilazo)resorcinolo (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) e i suoi sali, in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1344	4-[(4-etossifenil)azo]naftolo (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) e i suoi sali, in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1345	1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftolo (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	

▼M58

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1346	3-idrossi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]naftalen-2-carbossammide (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1347	N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammino)solfonil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1348	4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonato-fenil)azo]-3-idrossi-2-naftoato di disodio (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1349	3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato di calcio (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1350	3-idrossi-4-(4'-solfonato-naftilazo)naftalen-2,7-disolfonato di trisodio (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1351	2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutiramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1352	2,2'-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cicloesilfenolo] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1353	1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftolo (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1354	6-ammino-4-idrossi-3-[[7-solfonato-4-[(4-solfonato-fenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1355	Etanamminio, N-(4-((4-(dietilammino)fenil)(2,4-disolfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil-, idrossido, sale interno, sale di sodio (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1356	Etanamminio, N-(4-((4-(dietilammino)fenil)(5-idrossi-2,4-disolfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil-, idrossido, sale interno, sale di calcio (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1357	Benzenmetanamminio, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-solfofenil)metil)ammino)fenil)(4-idrossi-2-solfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-3-solfo-, idrossido, sale interno, sale disodico (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1358	1,3-Isobenzofurandione, prodotti di reazione con metilchinolina e chinolina (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1359	Nigrosina (CI 50420) (CAS 8005-03-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	

▼ **M58**

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS n. CE
1360	8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodindolo[3,2-b: 3',2'-m]trifeno-diossazina (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1361	1,2-diidrossiantrachinone (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1362	8-idrossipirene-1,3,6-trisolfonato di trisodio (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1363	1-idrossi-4-(p-toluidino)antrachinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1364	1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1365	6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1366	5,12-diidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1367	29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32 di rame (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1368	[29H,31H-ftalocianindisolfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprato(2-) di disodio (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	
1369	Policloro-ftalocianina di rame (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7) in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli	

▼ **M47**

⁽¹⁾ Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II.

⁽²⁾ Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell'allegato II.

▼B

ALLEGATO III

▼M3

PARTI PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI

▼B

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
1a	►M47 Acido bórico, borati e tetaborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell'allegato II ◄	(a) Talco	(a) 5 % (espresso in acido bórico, massa/massa)	(a) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido bórico, massa/massa)	(a) 1. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate
		(b) Prodotti per l'igiene orale	(b) 0,1 % (espresso in acido bórico, massa/massa)	(b) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	(b) 1. Non ingerire 2. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni
		(c) Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arriccatura dei capelli)	(c) 3 % (espresso in acido bórico, massa/massa)	(c) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido bórico, massa/massa)	(c) 1. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate
1b	Tetaborati	(a) Prodotti per il bagno	(a) 18 % (espresso in acido bórico, massa/massa)	(a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni	(a) Da non usare per il bagno di bambini al di sotto dei 3 anni
		(b) Prodotti per l'arriccatura dei capelli	(b) 8 % (espresso in acido bórico, massa/massa)		(b) Risciacquare abbondantemente

▼M31



a	b	c	d	e	f
2a	Acido tioglicolico e i suoi sali	a) Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli — uso generale — uso professionale b) Prodotti per la depilazione c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione	— 8 % pronto per l'uso pH 7-9,5 — 11 % pronto per l'uso pH 7-9,5 — 5 % pronto per l'uso pH 7-12,7 — 2 % pronto per l'uso pH 7-9,5 Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico	(a) (b) (c) le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi: — Evitare il contatto con gli occhi — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista — Indossare guanti appropriati [unicamente per a) e c)]	(a) — Contiene sali dell'acido tioglicolico — Seguire le istruzioni per l'uso — Da conservare fuori dalla portata dei bambini — Solo per uso professionale (b) e (c) — Contiene sali dell'acido tioglicolico — Seguire le istruzioni per l'uso — Da conservare fuori dalla portata dei bambini
2b	Esteri dell'acido tioglicolico	Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli — uso generale — uso professionale	— 8 % pronto per l'uso pH 6-9,5 — 11 % pronto per l'uso pH 6-9,5 Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico	Le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi: — Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle — Evitare il contatto della sostanza con gli occhi — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista — Indossare guanti appropriati	— Contiene esteri dell'acido tioglicolico — Seguire le istruzioni per l'uso — Da conservare fuori dalla portata dei bambini — ▲ C3 Solo per uso professionale ▼



▼B

a	b	c	d	e	f
3	Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini	Prodotti per i capelli	5 %		Solo per uso professionale
4	Ammoniaca		6 % calcolato in NH ₃		Superiore al 2 %: contiene ammoniaca
5	Tosylchloramidum natrium (*)		0,2 %		
6	Clorati di metalli alcalini	a) Dentifrici b) Altri usi	a) 5 % b) 3 %		
7	Cloruro di metilene		35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)	Contenuto massimo di impurità: 0,2 %	
8	►M54 ►C11 p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina ⁽⁵⁾ , ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1309, 1311 e 1312 nell'allegato II ◄◄	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale b) uso professionale	6 % calcolato in base libera		a) Può dare una reazione allergica. ►M20 — ◄ Contiene diamminobenzene. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia b) Solo per uso professionale. Contiene diamminobenzene. Può dare una reazione allergica. ►M20 — ◄ ►M22 Portare guanti adeguati ◄
9	►M54 ►C11 Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali ⁽¹⁾ ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1310 e 1313 nell'allegato II ◄◄	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale	10 % calcolato in base libera		a) Può dare una reazione allergica. ►M20 — ◄ Contiene Diamminotoluene. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

▼M3

▼M3

a	b	c	d	e	f
		b) uso professionale			b) Solo per uso professionale. Contiene diamminotolueni. Può dare una reazione allergica ►M20 — ◄ ►M22 Portare guanti adeguati ◄
▼M58					
11	Diclorofene (*)		0,5 %		Contiene diclorofene
12	Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco	a) Preparati per trattamenti capillari b) Preparati per l'igiene della pelle c) Preparati per rinforzare le unghie d) Prodotti per l'igiene della bocca	12 % di H ₂ O ₂ (40 volumi), presente o liberata 4 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata 2 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata 0,1 % di H ₂ O ₂ , presente o liberata		►M22 a) Portare guanti adeguati ◄ a) b) c) Contiene acqua ossigenata Evitare il contatto del prodotto con gli occhi Risciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto
13	Formaldeide	Preparati per indurire le unghie	5 % calcolato in aldeide formica		Proteggere la pipite con una sostanza grassa Contiene formaldeide (?)
14	Idrochinone (3)	►M58 — ◄	0,3 %		a) 1. — Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia — Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto — Contiene idrochinone

▼M3

▼M39

▼ **M39**

a	b	c	d	e	f
		► M58 — ◄ ► M58 — ◄			2. — Per uso esclusivamente professionale. — Contiene idrochinone — Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto
		b) kit di unghie finte	0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)	Uso esclusivamente professionale	b) — Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
15a	Potassa caustica o soda caustica	a) Solvente delle cuticole delle unghie b) Prodotti per la stiratura dei capelli 1. uso generale 2. uso professionale c) Regolatore del pH — depilatori d) Altri usi come regolatore del pH	a) 5 % in peso ⁽⁴⁾ b) 1. 2 % in peso ⁽⁴⁾ 2. 4,5 % in peso ⁽⁴⁾ c) Fino al pH 12,7 d) Fino al pH 11		a) Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini b) 1. Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini 2. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità c) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi
15b	Lithium hydroxide	a) Prodotti per la stiratura dei capelli 1. Uso generale	a) 1. 2 % in peso ⁽⁶⁾		a) 1. Contiene alcali

▼ **M34**



M34

a	b	c	d	e	f
		2. Uso professionale 2. 4,5 % in peso ⁽⁶⁾			Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini 2. Per uso esclusivamente professionale Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità b) Contiene alcali Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
15c	Calcium hydroxide	a) Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina b) Regolatore del pH — per depilatori c) Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adjuvanti di processo)	a) 7 % in peso di Calcium hydroxide	b) valore del pH non superiore a 12,7 c) valore del pH non superiore a 11	a) Contiene alcali Evitare il contatto con gli occhi Tenere lontano dalla portata dei bambini Può causare cecità b) Contiene alcali Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi
16	1-Naphthol (numero CAS 90-15-3) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica

▼ M3

a	b	c	d	e	f
17	Nitrito di sodio	Anticorrosivo	0,2 %	Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine	
18	Nitrometano	Anticorrosivo	0,3 %		
—					
▼ <u>M47</u>					
▼ <u>M3</u>					
► <u>M20</u> — — — — ◄					
21	Chinino e suoi sali	a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) b) Lozioni per i capelli	a) 0,5 % calcolato in chinino-base b) 0,2 % calcolato in chinino-base		
22	Resorcina ⁽¹⁾	a) Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: 1. Uso generale 2. Uso professionale b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)	a) 5 % b) 0,5 %	a) 1. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente 2. Solo per uso professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. b) Contiene resorcina	



M3

a	b	c	d	e	f
23	a) Solfuri alcalini b) Solfuri alcalino-terrosi	a) Prodotti per la depilazione b) Prodotti per la depilazione	a) 2 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7 b) 6 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7		a) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi b) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi
24	Sali di zinco idrosolubili, tranne lo zinco piritione		1 % calcolato in zinco		
25	Zinco solfofenato	Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti	6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra		Evitare il contatto con gli occhi
26	Monofluorofosfato di ammonio	Prodotti per la cura della bocca	0,15 % calcolato in F. In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di ammonio. ►M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non recino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
27	Monofluorofosfato di sodio	idem	0,15 % idem		Contiene monofluorofosfato di sodio. ►M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non recino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼



M3

a	b	c	d	e	f
28	Monofluorofosfato di potassio	idem	0,15 % idem		Contiene monofluorofosfato di potassio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
29	Monofluorofosfato di calcio	idem	0,15 % idem		Contiene monofluorofosfato di calcio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
30	Fluoro di calcio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoro di calcio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al



M3

a	b	c	d	e	f
					minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
31	Fluoruro di sodio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di sodio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
32	Fluoruro di potassio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di potassio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
33	Fluoruro di ammonio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di ammonio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:



M3

a	b	c	d	e	f
					«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
34	Fluoruro di alluminio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di alluminio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
35	Fluoruro stannoso	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro stannoso. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
36	Idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina)	idem	0,15 % idem		Contiene idrofluoruro di cetilammina. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione



M3

a	b	c	d	e	f
					che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
37	Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina	idem	0,15 % idem		Contiene diidrofluoruro di <i>bis</i>-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
38	Diidrofluoruro di N,N',N'-tri (poliossietilene)-N-esadecilpropilenediammina	idem	0,15 % idem		Contiene diidrofluoruro di N,N',N'-tri (poliossietilene)-N-esadecilpropilenediammina. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assun-



M3

a	b	c	d	e	f
39	Idrofluoruro di ottadecenilamina	idem	0,15 % idem		zione di fluoro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
					Contiene idrofluoruro di ottadecenilamina. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
40	Silicofluoruro di sodio	idem	0,15 % idem		Contiene silicofluoruro di sodio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
41	Silicofluoruro di potassio	idem	0,15 % idem		Contiene silicofluoruro di potassio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura:

▼M3

a	b	c	d	e	f
42	Silicofluoruro di ammonio	idem	0,15 % idem		«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼ Contiene silicofluoruro di potassio. ►M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non recino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
43	Silicofluoruro di magnesio	idem	0,15 % idem		Contiene silicofluoruro di magnesio. ►M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non recino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
44	Bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina	a) Preparati per la cura dei capelli	a) fino al 2 % b) fino al 2 %	a) Vietato negli aerosol (spray) b) Il pH del prodotto pronto per l'uso deve essere inferiore 4	Contiene bis(idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina

▼M10

▼ **M10**

a	b	c	d	e	f
		b) Preparati per la cura delle unghie			
45	Benzyl alcohol ⁽¹²⁾ CAS n. 100-51-6	a) Solvente b) Profumo/composti aromatici/le loro materie prime		b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	
46	Metil-6-cumarina	Prodotti per l'igiene della bocca	0,003 %		
47	Fluoridrato di nicometanolo	Prodotti destinati all'igiene orale	0,15 % calcolato in F In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoridrato di nicometanolo. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ▼
48	Nitrato d'argento	Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e sopracciglia	4 %		— Contiene nitrato d'argento — Se il prodotto viene a contatto con

▼ **M57**▼ **M4**▼ **M8**

▼M8

a	b	c	d	e	f
					gli occhi, sciacquarli immediatamente
49	Disolfuro di selenio	Shampoo antiforfora	1 %		Contiene disolfuro di selenio Evitare il contatto con gli occhi e la pelle lesa
50	Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati $Al_xZr_y(OH)_yCl_z$ e loro complessi con la glicina	Antisudoriferi	20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio	1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10 2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1 3. Vietato nei generatori aerosol («spray»)	Non applicare sulla cute irritata o lesa
51	Idrossi-8-Chinolina e sudsolfato	Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli destinati ad essere risciacquati. Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli che non vengono eliminati dopo l'applicazione	0,3 % calcolato come base 0,03 % calcolato come base		
52	Alcool metilico	Denaturante per l'alcool etilico e l'alcool isopropilico	5 % calcolato in % dell'alcool etilico e isopropilico		
53	Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi-etilidendi-fosfonico e suoi sali)	a) Prodotti per la cura dei capelli b) Sapone	1,5 % espressi in acido etidronico 0,2 % espressi in acido etidronico		►M15 —

▼M13

▼M12

▼M13

▼ **M13**

a	b	c	d	e	f
54	Fenossipropano	— Unicamente per i prodotti eliminati con risciacquo — Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca	2,0 %	Come conservante: vedi allegato VI, parte prima, n. 43	
56	Fluoruro di magnesio	Prodotti per l'igiene della bocca	0,15 % calcolato in fluoro. In caso di miscela con altri composti fluorati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima in fluoro resta stabilita a 0,15 %		Contiene fluoruro di magnesio. ► M53 Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non recino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che «possono essere usati soltanto da persone adulte»), è d'obbligo la seguente etichettatura: «Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.» ◀
57	Cloruro di stronzio (esaidrato)	a) Dentifrici b) Shampoo e prodotti per il trattamento del viso	3,5 % calcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 % Calcolato come 2,1 % di stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio, autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata 2,1 %		Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini

▼ **M30**

▼B

a	b	c	d	e	f
58	Acetato di stronzio (semi-idrato)	Dentifrici	3,5 % alcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.		Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini.
59	Talco: silicato di magnesio idratato	a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre anni b) Altri prodotti			►C6 a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino ▼
60	Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi		Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %	— ►C9 Non impiegare con sistemi nitrosanti ▼ — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
61	Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali		Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %	— ►C9 Non impiegare con sistemi nitrosanti ▼ — Purezza minima: 99 % — ►C9 Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ▼ — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	

▼M20

▼M23

▼M39

▼M39

a	b	c	d	e	f
62	Trietilammine, trietanolaniline e loro sali	a) prodotti da non eliminare con il risciacquo b) altri prodotti	a) 2,5 %	a) b) — ►C9 Non impiegare con sistemi nitrosanti ▼ — Purezza minima: 99 — ►C9 Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ▼ — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	— —
63	Iossido di stroncio	Regolatore del PH nei prodotti depilatori	3,5 % calcolato come stroncio pH max 12,7		— Tenere lontano dalla portata dei bambini — Evitare il contatto con gli occhi
64	Perossido di stroncio	Prodotti di risciacquo per la cura dei capelli, uso professionale	4,5 % calcolato come stroncio nel prodotto pronto per l'uso	Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno	— Evitare il contatto con gli occhi — Sciacquare immediatamente gli occhi eventualmente entrati in contatto con il prodotto — Uso professionale — Indossare guanti appropriati
65	Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio	(a) Prodotti per i capelli, da eliminare mediante risciacquo (b) Altri prodotti	(a) 3 % (espresso in cloruro di benzalconio) (b) 0,1 % (espresso in cloruro di benzalconio)	(a) nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C ₁₄ , non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio)	(a) evitare il contatto con gli occhi (b) evitare il contatto con gli occhi

▼M23

▼M31

▼B

a	b	c	d	e	f
66	Polyacrylamides	a) Prodotti per il trattamento del corpo non eliminati per risciacquo b) Altri prodotti cosmetici		a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg	
67	Amylcinnamal (n. CAS 122-40-7)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
69	Alcole cinnamilico (n. CAS 104-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
70	Citrale (n. CAS 5392-40-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:	

▼M34

▼M37

▼M57

▼M37

▼ M37

a	b	c	d	e	f
				— 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
71	Eugenolo (n. CAS 97-53-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
72	Hydroxycitronellal CAS n. 107-75-5	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 1,0 %	a) b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	
73	Isoeugenol CAS n. 97-54-1	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %	a) b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che	

▼ M57

▼M57

a	b	c	d	e	f
				non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	
74	Alcole beta-pentilcinnamilico (n. CAS 101-85-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
75	Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
76	Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

▼M37



M37

a	b	c	d	e	f
77	Cumarina (n. CAS 91-64-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
78	Geraniolo (n. CAS 106-24-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
79	4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	



M37

a	b	c	d	e	f
80	Alcole anisilico (n. CAS 105-13-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
81	Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
82	Famesolo (n. CAS 4602-84-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
83	2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (n. CAS 80-54-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,	

a	b	c	d	e	f
				— 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
84	Linalolo (n. CAS 78-70-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
85	Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
86	Citronellolo (n. CAS 106-22-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

▼ **M37**

a	b	c	d	e	f
87	Alfa-esilcinnamaldehyde (n. CAS 101-86-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
88	<i>d</i> -Limonene CAS n. 5989-27-5			La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo. Valore di perossido minore a 20 mmol/L (1)	
89	Methyl 2-octynoate CAS n. 111-12-6 Methyl heptene carbonate	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,01 % quando usato da solo Quando è impiegato in combinazione con carbonato di metilottino, il livello combinato nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (del quale contenuto di carbonato di metilottino non deve superare lo 0,002 %)	a) b) La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera: — lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.	

▼ **M57**

▼B

a	b	c	d	e	f
90	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
91	Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea (n. CAS 90028-68-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
92	Evernia furfuracea, estratto (n. CAS 90028-67-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
93	2,4-Diamino-pirimidina-3 os-sido (no CAS 74638-76-9)	Prodotti per la cura dei capelli	1,5 %		

▼M39

▼M39

a	b	c	d	e	f
94	Perossido di benzoile	Coadiuvante tecnico in kit di unghie finte	0,7 % (dopo miscelazione)	Uso esclusivamente professionale	— Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
95	Idrochinone dimetiletere	kit di unghie finte	0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)	Uso esclusivamente professionale	— Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
96	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0 % nel «parfum» b) 0,4 % nell'«eau de toilette» c) 0,03 % negli altri prodotti		
97	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4 % nel «parfum» b) 0,56 % nell'«eau de toilette» c) 0,042 % negli altri prodotti		
98	Acido salicilico (7) (N. CAS 69-72-7)	a) Prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo b) Altri Prodotti	a) 3,0 % b) 2,0 %	Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo. Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (8)
99	Solfiti e bisolfiti non organici (9)	a) Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli b) Prodotti per lo stirare	a) 0,67 % espresso in SO ₂ libero b) 6,7 % espresso in SO ₂ li-	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto.	

▼M41

▼M51

▼M51

a	b	c	d	e	f
		mento dei capelli c) Prodotti di autoabbronzatura per il viso d) Altri prodotti di autoabbronzatura	bero c) 0,45 % espresso in SO ₂ libero d) 0,40 % espresso in SO ₂ libero	Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
100	Triclocarban ⁽¹⁰⁾ (N. CAS 101-20-2)	Prodotti da eliminare con il risciacquo	1,5 %	Criteri di purezza: 3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm 3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppm Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
101	Zinco piritione ⁽¹¹⁾ (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per i capelli da non eliminare con il risciacquo	0,1 %	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
102	Gliossale Glyoxal (INCI) CAS No 107-22-2 EINECS No 203-474-9		100 mg/kg		
103	Abies alba cone oil e extract CAS n. 90028-76-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹⁾	

▼M56

▼M57



M57

a	b	c	d	e	f
104	Abies alba needle oil e extract CAS n. 90028-76-5			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
105	Abies pectinata needle oil e extract CAS n. 92128-34-2			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
106	Abies sibirica needle oil e ex- tract CAS n. 91697-89-1			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
107	Abies balsamea needle oil e extract CAS n. 85085-34-3			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
108	Pinus mugo pumilio leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-73-8			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
109	Pinus mugo leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-72-7			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
110	Pinus sylvestris leaf e twig oil e extract CAS n. 84012-35-1			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
111	Pinus nigra leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-74-9			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a



M57

a	b	c	d	e	f
112	Pinus palustris leaf e twig oil e extract CAS n. 97435-14-8			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
113	Pinus pinaster leaf e twig oil e extract CAS n. 90082-75-0			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
114	Pinus pumila leaf e twig oil e extract CAS n. 97676-05-6			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
115	Pinus species leaf e twig oil e extract CAS n. 94266-48-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
116	Pinus cembra leaf e twig oil e extract CAS n. 92202-04-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
117	Pinus cembra leaf e twig extract acetylated CAS n. 94334-26-6			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
118	Picea Mariana Leaf Oil e Extract CAS n. 91722-19-9			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
119	Thuja Occidentalis Leaf Oil e Extract CAS n. 90131-58-1			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	



M57

a	b	c	d	e	f
120	Thuja Occidentalis Stem Oil CAS n. 90131-58-1			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
121	3-Carene CAS n. 13466-78-9 3,7,7-Trimetilbicio[4.1.0]ept-3-ene (isodiprene)			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
122	Cedrus atlantica wood oil e extract CAS n. 92201-55-3			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
123	Cupressus sempervirens leaf oil e extract CAS n. 84696-07-1			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
124	Turpentine gum (<i>Pinus</i> spp.) CAS n. 9005-90-7			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
125	Turpentine oil e rectified oil CAS n. 8006-64-2			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
126	Turpentine, steam distilled (<i>Pinus</i> spp.) CAS n. 8006-64-2			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
127	Terpene alcohols acetates CAS n. 69103-01-1			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a
128	Terpene hydrocarbons CAS n. 68956-56-9			Valore di perossido 10 mmol/L ⁽¹³⁾	minore a



M57

a	b	c	d	e	f
129	Terpenes e terpenoids fatta eccezione per il limonene (d-, l-, e dl-isomers) di cui al numero di riferimento da 167, a 168 e 88 del presente allegato III, parte 1 CAS n. 65996-98-7			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
130	Terpene terpenoids simpine CAS n. 68917-63-5			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
131	α -Terpinene CAS n. 99-86-5 <i>p</i> -menta-1,3-diene			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
132	γ -Terpinene CAS n. 99-85-4 <i>p</i> -menta-1,4-diene			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
133	Terpinolene CAS n. 586-62-9 <i>p</i> -menta-1,4(8)-diene			Valore di perossido minore a 10 mmol/L ⁽¹³⁾	
134	Acetyl hexamethyl indan CAS n. 15323-35-0 1,2,3,3,6-esametilindan-5-il metilchetone	a) Prodotti da non risciappare b) Prodotti da risciappare	a) 2 %		
135	Allyl butyrate CAS n. 2051-78-7 2-propenil butanoato			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	



M57

a	b	c	d	e	f
136	Allyl cinnamate CAS n. 1866-31-5 2-propenil-3-fenil-2-propenoato			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate CAS n. 4728-82-9 Cicloesilacetato di 2-propenile			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
138	Allyl cyclohexylpropionate CAS n. 2705-87-5 2-propenile-3-cicloesilpropionato			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
139	Allyl heptanoate CAS n. 142-19-8 Butanoato di 2-propenile			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
140	Allyl caproate CAS n. 123-68-2 Esanoato di allile			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
141	Allyl isovalerate CAS n. 2835-39-4 3-metilbutanoato di 2-propenile			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	



M57

a	b	c	d	e	f
142	Allyl octanoate CAS n. 4230-97-1 Caprilato di 2-allile			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
143	Allyl phenoxyacetate CAS n. 7493-74-5 Fenossiacetato di 2-propenile			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate CAS n. 1797-74-6 Benzeneacetato di 2-propenile			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate CAS n. 71500-37-3			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxyacetate CAS n. 68901-15-5			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
147	Allyl isoamyloxyacetate CAS n. 67634-00-8			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxyacetate CAS n. 67634-01-9			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
149	Allyl nonanoate CAS n. 7493-72-3			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
150	Allyl propionate CAS n. 2408-20-0			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	



a	b	c	d	e	f
151	Allyl trimethylhexanoate CAS n. 68132-80-9			Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %	
152	Allyl heptene carbonate CAS n. 73157-43-4 ott-2-inoato di allile		0,002 %	Questa sostanza non deve essere utilizzata in combinazione con qualsiasi altro estere di acido 2-alcanoico (p.e. carbonato di metileptino)	
153	Amylcyclopentenone CAS n. 25564-22-1 2-pentileciclopent-2-en-1-one		0,1 %		
154	Myroxylon balsamum var. pereirae extracts e distillates CAS n. 8007-00-9 Olio di balsamo del Perù, assoluto e anidro (Olio di balsamo del Perù)		0,4 %		
155	4- <i>tert</i> -Butyldihydrocinnamaldehyde CAS n. 18127-01-0 3-(4- <i>tert</i> -butilfenil)propionaldeide		0,6 %		
156	Cuminum cuminum fruit oil e extract CAS n. 84775-51-9	a) Prodotti da non risciacquare b) Prodotti da risciacquare	a) 0,4 % d'olio di cumino		



M57

a	b	c	d	e	f
157	<i>cis</i> -Rose ketone-1 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 23726-94-5 (<i>Z</i>)-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>cis</i> - α -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
158	<i>trans</i> -Rose ketone-2 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 23726-91-2 (<i>E</i>)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>trans</i> - β -damascone) (<i>trans</i> - β -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
159	<i>trans</i> -Rose ketone-5 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 39872-57-6 (<i>E</i>)-1-(2,4,4-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (Isodamascone)		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 23696-85-7 1-(2,6,6-trimetilcicloesa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-one (Damascenone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 57378-68-4 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesan-1-il)-2-buten-1-one (Delta-damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
162	<i>cis</i> -Rose ketone-2 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 23726-92-3 1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>cis</i> - β -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		



a	b	c	d	e	f
163	<i>trans</i> -Rose ketone-1 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 24720-09-0 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>trans</i> - α -damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 33673-71-1 1-(2,4,4-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one		►C12 0,02 ◄ %		
165	<i>trans</i> -Rose ketone-3 ⁽¹⁴⁾ CAS n. 71048-82-3 1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (<i>trans</i> -delta-damascone)	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,02 %		
166	<i>trans</i> -2-hexenal CAS n. 6728-26-3	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,002 %		
167	<i>l</i> -Limonene CAS n. 5989-54-8 (<i>S</i>)- <i>p</i> -menta-1,8-diene			Peroxide value less than 20 mmoles/L ⁽¹³⁾	
168	dl-Limonene (<i>racemic</i>) CAS n. 138-86-3 1,8(9)- <i>p</i> -mentadiene; <i>p</i> -menta-1,8-diene (Dipentene)			Peroxide value less than 20 mmoles/L ⁽¹³⁾	
169	Perillaldehyde CAS n. 2111-75-3 <i>p</i> -menta-1,8-dien-7-al	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,1 %		



a	b	c	d	e	f
170	Isobergamate CAS n. 68683-20-5 Mentadien-7-formiato di metile		0,1 %		
171	Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde CAS n. 86803-90-9 Ottaidro-5-metossi-4,7-metan-1H-inden-2-carbossaldeide		0,5 %		
172	3-methylnon-2-enitrile CAS n. 53153-66-5		0,2 %		
173	Methyl octine carbonate CAS n. 111-80-8 3-metilenon-2-inoato	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,002 % quando usato da solo Quando sia impiegato in combinazione con carbonato di metileptino, il liscio combinato nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (del quale contenuto di carbonato di metilottino non deve superare lo 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbonyl acetate CAS n. 2442-10-6 1-otten-3-il acetato	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,3 %		



a	b	c	d	e	f
175	Propylidenephthalide CAS n. 17369-59-4 3-propilidenfthalide	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol CAS n. 68527-77-5 2,4,6-trimetil-3-cicloesen-1- metanolo		0,5 %		
177	2-Hexylidene cyclopentanone CAS n. 17373-89-6	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone CAS n. 1604-28-0 6-metil-3,5-eptadien-2-one	a) Prodotti per uso orale b) Altri prodotti	b) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic alde- hyde CAS n. 02.12.5406 Cresilpropionaldeide p-metiltiidrocinnamaldeide		0,2 %		
180	Liquidambar orientalis Balsam oil e extract CAS n. 94891-27-7 (styrax)		0,6 %		
181	Liquidambar styraciflua bal- sam oil e extract CAS n. 8046-19-3 (styrax)		0,6 %		

▼ **M57**

a	b	c	d	e	f
182	Acetyl hexamethyl tetralin CAS n. 21145-77-7 CAS n. 1506-02-1 1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naftil)etan-1-one (AHTN)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per uso orale	a) Prodotti da non risciacquare: 0,1 % tranne: i prodotti idroalcolici: 1 % parfum: 2,5 % creme profumanti: 0,5 % b) Prodotti da risciacquare: 0,2 %		
183	<i>Commiphora erythrea</i> engler var. <i>glabrescens</i> engler gum extract e oil CAS n. 93686-00-1		0,6 %		
184	Opopanax chironium resin CAS n. 93384-32-8		0,6 %		

▼ **M3**

- (1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.
- (2) Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.
- (3) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.
- **M25** ⁽⁴⁾ La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso (SIC! caso) di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d. ▼
- **M34** ⁽⁵⁾ Queste sostanze possono venir impiegate separatamente o in combinazione purché la somma dei rapporti tra il livello di ciascuna di esse nel prodotto cosmetico e il livello massimo autorizzato per tale sostanza non superi 1. ▼
- **M34** ⁽⁶⁾ La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d. ▼
- **M51** ⁽⁷⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 3.
- ⁽⁸⁾ Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.
- ⁽⁹⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 9.
- ⁽¹⁰⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 23.
- ⁽¹¹⁾ Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 8.
- **M57** ⁽¹²⁾ As a preservative, see Annex VI, Part 1, No 34.
- ⁽¹³⁾ Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito. ▼
- **M57** ⁽¹⁴⁾ La somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d. ▼

▼ M11► M14 SECONDA PARTE ◀

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizzato fino al
		Campo de applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	g
3	4-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 610-81-1) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %	a) b) Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
4	2,7-Naphthalenediol (numero CAS 582-17-2) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
5	m-Aminophenol (numero CAS 591-27-5) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
6	2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (numero CAS 84540-47-6) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
7	4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (numero CAS 92952-81-3) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 5,2 % b) 2,6 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 %	a) b) Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀

▼ M54▼ M34

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
9	HC Blue No. 11 (numero CAS 23920-15-2) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %	a) b) Può causare una reazione allergica	► M55 31.12.2009 ◀
10	Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (numero CAS 100418-33-5) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0 % b) 1,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	a) b) Può causare una reazione allergica	► M55 31.12.2009 ◀
11	2-Hydroxyethyl picramic acid (numero CAS 99610-72-7) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %	a) b) Può causare una reazione allergica	► M55 31.12.2009 ◀
12	p-Methylaminophenol (numero CAS 150-75-4) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %	Può causare una reazione allergica	► M55 31.12.2009 ◀
14	HC Violet No. 2 (numero CAS 104226-19-9) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %			► M55 31.12.2009 ◀

▼ **M54**▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
▼ <u>M34</u>						
▼ <u>M54</u>						
▼ <u>M34</u>	16 HC Blue No. 12 (numero CAS 104516-93-0) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 1,5 % b) 1,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 %	a) b) Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
▼ <u>M48</u>						
▼ <u>M34</u>	18 1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (numero CAS 81892-72-0) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
19	► <u>C8</u> 3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali ◀	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
20	Phenyl methyl pyrazolone (numero CAS 89-25-8) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
21	2-Methyl-5-hydroxyethylamino-phenol (numero CAS 55302-96-0) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica	► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀

▼ **M34**

a	b	c	d	e	f	g
22	Hydroxybenzomorpholine (numero CAS 26021-57-8) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %	Può causare una reazione allergica	► M55 31.12.2009 ◀
24	HC Yellow No. 10 (numero CAS 109023-83-8) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	0,2 %			► M55 31.12.2009 ◀
25	2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (numero CAS 85679-78-3) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %	Può causare una reazione allergica	► M55 31.12.2009 ◀
26	HC Orange No. 2 (numero CAS 85765-48-6) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %			► M55 31.12.2009 ◀
27	HC Violet No. 1 (numero CAS 82576-75-8) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5 % b) 0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %		► M55 31.12.2009 ◀
28	3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (numero CAS 59820-63-2) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %			► M55 31.12.2009 ◀
29	2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (numero CAS 66095-81-6) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %			► M55 31.12.2009 ◀

▼ **M48**▼ **M34**

▼ M34

a	b	c	d	e	f	g
31	► C8 HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali ◄	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,5 % b) 2,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 %		► M55 31.12.2009 ◄
32	1,5-Naphthalenediol (numero CAS 83-56-7) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %		► M55 31.12.2009 ◄
33	Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (numero CAS 128729-30-6) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %	Può causare una reazione allergica	► M55 31.12.2009 ◄
34	o-Aminophenol (numero CAS 95-55-6) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %		► M55 31.12.2009 ◄
35	4-Amino-2-hydroxytoluene (numero CAS 2835-95-2) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %		► M55 31.12.2009 ◄
36	► C8 2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali ◄	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	4,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 %		► M55 31.12.2009 ◄

▼ M54▼ M34

▼ M34

a	b	c	d	e	f	g
37	2-Methylresorcinol (numero CAS 608-25-3) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
38	4-Amino-m-cresol (numero CAS 2835-99-6) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
39	2-Amino-4-idrossietilamminoisole (numero CAS 83763-47-7) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀

44	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxylaniline (numero CAS 81329-90-0) e suoi sali	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli	3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀

▼ M48▼ M54▼ M48▼ M54▼ M34

▼ M34

a	b	c	d	e	f	g
47	HC Blue No. 2 (numero CAS 33229-34-4) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,8 %			► <u>M55</u> 31.12.2009 ◄
48	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 65235-31-6) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 6,0 % b) 6,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◄
49	4-Nitrophenyl aminoethylurea (numero CAS 27080-42-8) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 0,5 % b) 0,5 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◄
50	HC Red No. 10 + HC Red No. 11 (numero CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) e loro sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0 % b) 2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◄
55	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (numero CAS 131657-78-8) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 3,0 % b) 3,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◄
56	2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (numero CAS 6358-09-4) e suoi sali	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	a) 2,0 % b) 2,0 %	In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %		► <u>M55</u> 31.12.2009 ◄

▼ M54▼ M34

▼ M34

a	b	c	d	e	f	g
▼ <u>M58</u> _____						
▼ <u>M34</u> 58	Acid Red 33 (numero CAS 3567-66-6) (CI 17200) e suoi sali	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %			► <u>M55</u> 31.12.2009 ◀
▼ <u>M58</u> _____						
▼ <u>M41</u> _____						

▼ B

ALLEGATO IV

▼ M10► M14 PRIMA PARTE ◀ELENCO DEI COLORANTI CHE ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI ⁽¹⁾

Campo d'applicazione

Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.

Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.

Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose.

Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni ⁽²⁾
		1	2	3	4	
10006	Verde				X	
10020	Verde			X		
10316 ⁽³⁾	Giallo		X			
11680	Giallo			X		
11710	Giallo			X		
11725	Arancione				X	
11920	Arancione	X				
12010	Rosso			X		
► <u>M18</u> — ◀						
12085	Rosso	X				Massimo 3% nel prodotto finito
12120	Rosso				X	
▼ <u>M45</u> —						
▼ <u>M10</u>						
12370	Rosso				X	
12420	Rosso				X	
12480	Giallo				X	
12490	Rosso	X				
12700	Giallo				X	► <u>M15</u> — ◀
13015	Giallo	X				E 105
► <u>M13</u> — ◀						
14270	Arancione	X				E 103
14700	Rosso	X				
14720	Rosso	X				E 122
14815	Rosso	X				E 125
15510 ⁽³⁾	Arancione		X			
15525	Rosso	X				
15580	Rosso	X				

▼ **M10**

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni ⁽²⁾
		1	2	3	4	
► M18 — ◀						
15620	Rosso				X	
15630 ⁽³⁾	Rosso	X				Massimo 3 % nel prodotto finito
15800	Rosso			X		► M15 — ◀
15850 ⁽³⁾	Rosso	X				
15865 ⁽³⁾	Rosso	X				
15880	Rosso	X				
15980	Arancione	X				E 111
15985 ⁽³⁾	Giallo	X				E 110
16035	Rosso	X				
16185	Rosso	X				E 123
16230	Arancione			X		
16255 ⁽³⁾	Rosso	X				E 124
16290	Rosso	X				E 126
17200 ► M17 ⁽³⁾ ◀	Rosso	X				
18050	Rosso			X		
18130	Rosso				X	
18690	Giallo				X	
18736	Rosso				X	
18820	Giallo				X	
18965	Giallo	X				
19140 ⁽³⁾	Giallo	X				E 102
20040	Giallo				X	Tenore massimo di 5 ppm in 3,3'-di-mentibenzina nel colorante

▼ **M45** —▼ **M10**

20470	Nero				X	► M15 — ◀
21100	Giallo				X	Tenore massimo di 5ppm in 3,3'-di-mentibenzina nel colorante
21108	Giallo				X	idem
21230	Giallo			X		
24790	Rosso				X	

▼ **M10**

Numero Color Index o de- nominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni (2)
		1	2	3	4	
▼ M20						
26100	Rosso			X		Criteri di purezza: anilina ≤0,2 % 2-naftolo ≤0,2 % 4-amminoazoben- zene ≤ 0,1 % 1-(fenilazo)-2-naf- tolo ≤ 3 % 1-[[2-(fenilazo)fe- nil]azo]-2 naftale- nolo ≤ 2 %
▼ M45						
▼ M10						
27755	Nero	X				E 152
28440	Nero	X				E 151
40215	Arancione				X	
40800	Arancione	X				
40820	Arancione	X				E 160 e
40825	Arancione	X				E 160 f
40850	Arancione	X				E 161 g
42045	Blu			X		► M17 — ◀
42051 (3)	Blu	X				E 131
42053	Verde	X				
42080	Blu				X	
42090	Blu	X				
42100	Verde				X	
42170	Verde				X	► M15 — ◀
42510	Violetto			X		
42520	Violetto				X	Massimo 5 ppm nel prodotto finito
► M17 — ◀						
42735	Blu			X		
44045	Blu			► M17 X ◀		► M17 — ◀
44090	Verde	X				E 142
45100	Rosso				X	
► M18 — ◀						
► M18 — ◀						
45190	Violetto				X	► M15 — ◀
45220	Rosso				X	
45350	Giallo	X				Massimo 6% nel prodotto finito

▼ **M10**

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni (2)
		1	2	3	4	
45370 (3)	Arancione	X				Tenore massimo dell' 1% in fluore-sceina e del 2% in monobromofluore-sceina
45380 (3)	Rosso	X				idem
45396	Arancione	X				Quando viene usato per le labbra il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell' 1%
45405	Rosso		X			Tenore massimo dell' 1% in fluore-sceina e del 2% in monobromofluore-sceina
45410 (3)	Rosso	X				idem
▼ M52						
▼ M10						
45430 (3)	Rosso	X				E 127 idem
47000	Giallo			X		► M15 — ◀
47005	Giallo	X				E 104
50325	Violetto				X	
50420	Nero			X		
51319	Violetto				X	
58000	Rosso	X				
59040	Verde			X		
60724	Violetto				X	
60725	Violetto	X				
60730	Violetto			X		
61565	Verde	X				
61570	Verde	X				
61585	Blu				X	
62045	Blu				X	
69800	Blu	X				E 130
69825	Blu	X				
71105	Arancione			X		
73000	Blu	X				
73015	Blu	X				E 132
73360	Rosso	X				
73385	Violetto	X				

▼ **M10**

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni ⁽²⁾
		1	2	3	4	
73900	Violetto				X	► M20 — ◀
73915	Rosso				X	
74100	Blu				X	
74160	Blu	X				
74180	Blu				X	► M20 — ◀
74260	Verde		X			
75100	Giallo	X				
75120	Arancione	X				E 160 b
75125	Giallo	X				E 160 d
75130	Arancione	X				E 160 a
75135	Giallo	X				E 161 d
75170	Bianco	X				
75300	Giallo	X				E 100
75470	Rosso	X				E 120
75810	Verde	X				E 140 e E 141
77000	Bianco	X				E 173
77002	Bianco	X				
77004	Bianco	X				
77007	Blu	X				
77015	Rosso	X				
77120	Bianco	X				
77163	Bianco	X				
77220	Bianco	X				E 170
77231	Bianco	X				
77266	Nero	X				
77267	Nero	X				
77268:1	Nero	X				E 153
▼ M12						
77288	Verde	X				Esente da ioni cromato
77289	Verde	X				Esente da ioni cromato
▼ M10						
77346	Verde	X				
77400	Bruno	X				
77480	Bruno	X				E 175
77489	Arancione	X				E 172
77491	Rosso	X				E 172
77492	Giallo	X				E 172
77499	Nero	X				E 172

▼ **M10**

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni ⁽²⁾
		1	2	3	4	
77510	Blu	X				Esente da ioni di cianuro
77713	Bianco	X				
77742	Violetto	X				
77745	Rosso	X				
77820	Bianco	X				E 174
77891	Bianco	X				E 171
77947	Bianco	X				
Lattoflvina	Giallo	X				E 101
Caramello	Bruno	X				E 150
Capsantina, capsorubina	Arancione	X				E 160 c
Rosso di barbabietola, betanina	Rosso	X				E 162
Antociani	Rosso	X				E 163
Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio	Bianco	X				
Blu di bromotimolo	Blu				X	
Verde di bromocresolo	Verde				X	
► C3 Acid red 195 ◀	Rosso			X		

▼ **M13**▼ **M10**

- ⁽¹⁾ Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.
- ⁽²⁾ I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E, conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti, devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.
- ⁽³⁾ Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

▼ **M10****PARTE SECONDA****ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI ⁽¹⁾****Campo d'applicazione**

Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.

Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.

Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose.

Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.

Numero ColorIndex o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni o prescrizioni ⁽²⁾	Autorizzato fino al
		1	2	3	4		
► M13 ————— ◀							
► M17 ————— ◀							
► M20 ————— ◀							
► M15 ————— ◀							
► M17 ————— ◀							
► M15 ————— ◀							
► M20 ————— ◀							
► M17 ————— ◀							
► M15 ————— ◀							
► M17 ————— ◀							
► M13 ————— ◀							
► M17 ————— ◀							
► M15 ————— ◀							
► M17 ————— ◀							
► M13 ————— ◀							
► M20 ————— ◀							
► M15 ————— ◀							
► M20 ————— ◀							
► M15 ————— ◀							
► M12 ————— ◀							
► M13 ————— ◀							
► M20 ————— ◀							

⁽¹⁾ Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

⁽²⁾ I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.

▼ B*ALLEGATO V***ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA****▼ M17** _____**▼ M12** _____**▼ M17** _____**▼ M5** _____**▼ M23**

5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbossilato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV.

▼ M17 _____**▼ M18** _____**▼ M17** _____**▼ M10** _____**▼ M8** _____

▼M11*ALLEGATO VI***ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI
NEI PRODOTTI COSMETICI****PREMESSA**

1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.
2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.
3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorire la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.
4. Nel presente elenco si intendono per:
 - sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine; degli anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato;
 - esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

▼M11

PARTE PRIMA

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	Acido benzoico (N. CAS 65-85-0) e il suo sale di sodio (N. CAS 532-32-1)	Prodotti da risciacquare, tranne i prodotti per l'igiene orale: 2,5 % (acido) Prodotti per l'igiene orale: 1,7 % (acido) Prodotti da non risciacquare: 0,5 % (acido)		
1a	Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico	0,5 % (acido)		
2	Acido propionico e suoi sali ► <u>M51</u> ——— ▼	2 % (acido)		
3	Acido salicilico e suoi sali (*)	0,5 % (acido)	Da non utilizzare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni ⁽¹⁾
4	Acido sorbico e suoi sali ► <u>M51</u> ——— ▼	0,6 % (acido)		
5	Formaldeide e paraformaldeide ► <u>M51</u> (*) ▼	0,2 % (salvo per l'igiene della bocca) 0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera	Vietato nei generatori aerosol (spray)	
► <u>M12</u> ——— ▼				
7	O-fenilfenolo e suoi sali ► <u>M51</u> ——— ▼	0,2 % espresso in fenolo		

▼M11

▼M11

a	b	c	d	e
8	Zinco piritione (*) (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per capelli: 1,0 % Altri prodotti: 0,5 %	Solo prodotti da risciacquare. Da non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale.	
9	Solfiti e bisolfiti inorganici (*)	0,2 % espresso in SO ₂ libero		
11	1, 1, 1-Tricloro-2-metilpropanolo-2 (Clorobutanolo)	0,5 %	Vietato negli aerosol (spray)	Contiene clorobutanolo
12	Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri ►M51	0,4 % (acido) per un estere 0,8 % (acido) per le miscele di esteri		
13	Acido deidroracetico e suoi sali	0,6 % (acido)	Vietato negli aerosol (spray)	
14	Acido formico e il suo sale di sodio	0,5 % (calcolato come acido)		
15	1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (di-bromoesamidina) e suoi sali (compreso l'isetonato)	0,1 %		
16	Tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico (tiosmersale)	0,007 % (in Hg) In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %	Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi	Contiene tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico

▼M23

▼M11



a	b	c	d	e
17	Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)	Idem	Idem	Contiene composti fenilmercurici
18	Acido undecilico e suoi sali ► M51 ——— ◀	0,2 % (acido)	Vedi allegato VI, parte seconda, n. 8	
19	Ammio-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina ► M51 ——— ◀ (esetidina)	0,1 %	► M13 ——— ◀	
20	5-bromo-5-nitro-1,3-diossano	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo Evitare la formazione nitrosammine ► M15 ——— ◀	
21	2-bromo-2-nitro-1,3 propandiol (bronopol) ► M51 ——— ◀	0,1 %	Evitare la formazione di nitrosammine	
22	Alcole dicoloro- 2,4-benzilico ► M51 ——— ◀	0,15 %		
23	3,4,4'-tricolocarbanilide (*) (tricolocarban)	0,2 %	Criteri di purezza: 3-3'-4-4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm 3-3'-4-4'-tetracloroazoozobenzene < 1 ppm	
24	p-cloro-m-cresolo ► M51 ——— ◀	0,2 %	Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose	
25	2,4,4'-triclolo-2' didrossidifeniletere ► M51 ——— ◀ (tricolosan)	0,3 %		
26	Paracolorometaxilenolo ► M51 ——— ◀	0,5 %		
27	Imidazolidimilurea ► M51 ——— ◀	0,6 %		
28	Poliesametildiguanide cloridrato ► M51 ——— ◀	0,3 %		
29	2-fenossietanolo ► M51 ——— ◀	1,0 %		
30	Esametiltetramina ► M51 ——— ◀ (metenamina)	0,15 %		
31	Cloruro di 1-(3-cloroalli)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (Dowicil 200)	0,2 %		

▼ **M11**

a	b	c	d	e
32	1-imidazoli-1-(4-clorofenossi) 3,3-dimetil-bur-tan-2-one ► M51 ——— ◀	0,5 %		
33	Dimetiolo, dimetildantoina ► M51 ——— ◀	0,6 %		
34	Alcole benzilico (*)	1,0 %		
35	1-idrossi-4-metil-6 (2,4,4-trimetil-pentil) 2-bi-ridone e suo sale monoetanolaminico ► M51 ——— ◀	1,0 % 0,5 %	Nei prodotti eliminati per risciacquo Negli altri prodotti	
▼ M51 ———				
▼ M11				
37	3,3'-dibromo-5,5'-dicloro-2,2'- diidrossidifenil-metano ► M51 ——— ◀	0,1 %		
38	Isopropil-m-cresolo	0,1 %		
39	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one+2-metil-4-isotiazilin-3-one+cloruro di magnesio e nitrato di magnesio	► M15 0,0015 % ◀ (di una mi-scela in proporzione di 3:1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one)		
▼ M12				
40	2-Benzil-4-cloro fenolo (clorofene)	0,2 %		
▼ M13				
41	Cloracetamide	0,3 %		Contiene cloracetamide
42	Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6-esano ► M51 ——— ◀: acetato gluconato e clori-drato (cloresidina)	0,3 % espressi in cloresidina		
43	Fenossipropanolo ► M51 (*) ◀	1,0 %	Solamente per i prodotti eliminati con risciacquo dopo l'applicazione	

▼ **M11**

a	b	c	d	e
44	Bromuro e cloruro di alchil-(C12-C22)-trimetilammonio (*)	0,1 %		
45	4,4-dimetil-1,3-ossazolidina	0,1 %	Il ph del prodotto finito non deve essere inferiore a 6	
46	N-(idrossimetil)-N-(1,3 di idrossimetil 2,5 dioxo-4-imidazolidinil)-N-(idrossimetil) urea	0,5 %		
47	1,6-Di (4-amidino-fenossi)-n-esano (Esamidina) e i suoi sali (compreso l'isetonato e il p-idrossibenzoato) ► M51 ——— ◄	0,1 %		
48	Glutaraldeide (1,5 pentandiale)	0,1 %	Vietato negli aerosol (spray)	Contiene glutaraldeide (quando la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto supera lo 0,05 %)
49	5-etil-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] ottano	0,3 %	Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose	
50	3-(p-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenossina)	0,3 %		
51	idrossimetilaminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio)	0,5 %		
52	Cloruro d'argento depositato su diossido di titanio	0,004 % espresso in AgCl	20 % AgCl (p/p) su TiO ₂ . Vietato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per l'igiene della bocca e in quelli destinati ad essere applicati attorno agli occhi o alle labbra	

▼ **M18**▼ **M20**▼ **M23**▼ **M25**

▼ **M11**

a	b	c	d	e
53	Benzethonium Chloride (INCI)	0,1 %	a) Prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso b) Prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del cavo orale	
55 (SIC! 54)	Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio	0,1 % espresso come cloruro di benzalconio		Evitare il contatto con gli occhi
55	Benzilformale	0,15 %	Solo per i prodotti da eliminare mediante risciacquo	
56	Iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato N. CAS 55406-53-6	a) Prodotti da eliminare con il risciacquo: 0,02 % b) Prodotti destinati a non essere eliminati con il risciacquo: 0,01 %, fatta eccezione per deodoranti/antitraspiranti: 0,0075 %	Da non usarsi per l'igiene orale e per le labbra a) Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo b) — Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo ⁽¹⁾ — Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni	a) «Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni» ⁽³⁾ b) «Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni» ⁽⁴⁾
57	Methylisothiazolinone (INCI)	0,01 %		

▼ **M45**▼ **M11**

⁽¹⁾ Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

► **M52** ⁽²⁾ Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un'ampia superficie del corpo.

⁽³⁾ Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.

⁽⁴⁾ Soltanto per prodotti che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni. ◀

▼ M11

PARTE SECONDA

ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI

Numero d'ordine a	Sostanze b	Concentrazione massima autorizzata c	Limitazioni e prescrizioni d	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'eti- chetta e	Autorizzato fino al f
► <u>M15</u> — — — — ▼					
► <u>M25</u> — — — — ▼					
► <u>M15</u> — — — — ▼					
► <u>M18</u> — — — — ▼					
► <u>M15</u> — — — — ▼					
► <u>M18</u> — — — — ▼					
► <u>M13</u> — — — — ▼					
► <u>M12</u> — — — — ▼					
► <u>M13</u> — — — — ▼					
► <u>M12</u> — — — — ▼					
► <u>M13</u> — — — — ▼					
► <u>M24</u> — — — — ▼					
► <u>M30</u> — — — — ▼					
► <u>M18</u> — — — — ▼					
► <u>M13</u> — — — — ▼					
► <u>M15</u> — — — — ▼					

▼M11

a	b	c	d	e	f
► <u>M20</u> — — — — ▼					
▼ <u>M31</u> — — — —					
▼ <u>M11</u> — — — —					
► <u>M13</u> — — — — ▼					
► <u>M15</u> — — — — ▼					
► <u>M23</u> — — — — ▼					
▼ <u>M31</u> — — — —					
▼ <u>M25</u> — — — —					

▼M7*ALLEGATO VII***ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI**

I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che, contenute in prodotti cosmetici per protezione solare, sono destinati specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni.

Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV.

▼M7

PARTE PRIMA

ELENCO DEI FILTRI UV AMMESSI DI CUI È AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Acido 4-amminobenzoico	5 %		
2	N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato	6 %		
3	Homosalato (DCI)	10 %		
4	Oxybenzone (DCI)	10 %		Contiene oxybenzone ⁽¹⁾
►M22 ————— ◀				
6	Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolamina	8 % (espresso in acido)		
7	3,3'-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e sali derivati	10 % (calcolato come acido)		
8	1-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metossifenil) propano-1,3-dione	5 %		
9	Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-to-luene-4-solfonico e sali derivati	6 % (calcolato come acido)		
10	Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile (octocrilene)	10 % (calcolato come acido)		

▼M23

▼M22

▼M23

▼M24

▼M7

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
11	Polimero di N-[(2 e 4)-(2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil]acrilammide	6 %		
12	Ottil-metossi-cinnamato	10 %		
13	Etossilato etil-4-amminobenzoato (PEG-25 PABA)	10 %		
14	Isopentil-4-metossicinnamato (isoamyl p-metossicinnamato)	10 %		
15	2,4,6-trianilino-(p-carbo-2'-etillessil-1'ossi)-1,3,5-triazina (ottitriazone)	5 %		
16	Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trime-tisilil)ossi)-disilossanil)propil) (drome-trizolo trisiloxano)	15 %		
17	Acido benzoico, 4,4-((6-((1,1-dimetile-til)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4-diil(dimmino)bis-,bis(2-eti-lesil)estere)	10 %		
18	3-(4'-metilbenziliden)-d-l canfora (4-me-tilbenzilidene canfora)	4 %		
19	3-benziliden canfora (3-benzilidene can-fora)	2 %		
20	2-etilesil saliciato (ottisalicilato)	5 %		

▼M25

▼M28

▼M30

▼M7

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
21	4-dimetilaminobenzoato di 2-etile [octil-dimetil-PABA)	8 %		
22	acido-2-idrossi-4-metossibenzenone-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico	5 % (espresso in acido)		
23	2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(tetrametilbutile)-1,1,3,3-fenolo	10 %		
24	sale monosodico dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)l]H-benzimidazolo-4,6-disolfonico	10 % (espresso in acido)		
25	(1,3,5)-triazina-2,4-bis {[4-(2-etil-esilossi)-2-idrossi]-fenil}-6-(4-metossifenile)	10 %		
26	Dimethicodietilbenzalmalonate (numero CAS 207574-74-1)	10 %		
27	Titanium dioxide	25 %		
28	Acido benzoico, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester (denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate numero CAS 302776-68-7)	10 % nei prodotti per la protezione solare		

▼M31

▼M34

▼M44

▼M7

(1) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

▼ M15

PARTE SECONDA

ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISORIAMENTE (SIC! PROVVISORIAMENTE) AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI

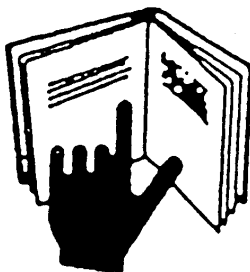
Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizzato fino al
A	B	C	D	E	F
▶ <u>M20</u> — — — — ▼					
▶ <u>M30</u> — — — — ▼					
▶ <u>M20</u> — — — — ▼					
▼ <u>M31</u> — — — —					
▼ <u>M15</u> — — — —					
▶ <u>M30</u> — — — — ▼					
▶ <u>M30</u> — — — — ▼					
▶ <u>M28</u> — — — — ▼					
▶ <u>M20</u> — — — — ▼					
▼ <u>M31</u> — — — —					
▼ <u>M15</u> — — — —					
▶ <u>M23</u> — — — — ▼					
▶ <u>M30</u> — — — — ▼					
▶ <u>M30</u> — — — — ▼					

▼ M15

A	B	C	D	E	F
▶ <u>M23</u> — — — — ▼					
▼ <u>M31</u> — — — —					
▼ <u>M15</u>					
▶ <u>M22</u> — — — — ▼					
▶ <u>M30</u> — — — — ▼					
▶ <u>M25</u> — — — — ▼					

▼ M21

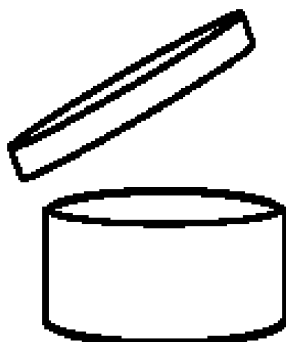
ALLEGATO VIII



▼ M37

ALLEGATO VIII bis

▼ M38



▼M42*ALLEGATO IX***ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA
SPERIMENTAZIONE ANIMALE**

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	B	C